

ANDREA BARENGHI

## L'AUTODISCIPLINA DELLA STAMPA NEL REGNO UNITO

**SOMMARIO:** 1. Premessa. — 2. Dal *General Council of the Press alla Press Complaints Commission*. — 3. Prassi applicative: a) Rettifica. b) Riservatezza. c) Cronaca giudiziaria. d) Strutture sanitarie. e) Giornalismo economico. f) Pubblicità. g) Titoli. — 4. Proposte di riforma. — 5. La « libertà di informazione » e l'autodisciplina. — 6. L'autodisciplina come metodo alternativo di definizione delle controversie. — Appendice: A. Codice di condotta. B. Notizie statistiche.

### 1. PREMESSA.

**I**l sistema di autodisciplina adottato in Gran Bretagna, a far tempo dal 1953, dalle associazioni degli editori e dei giornalisti rappresenta un'esperienza per più versi interessante, che merita qualche riferimento. Si tratta, da un lato, del tentativo di elaborare e di dare attuazione ad un sistema di *standards* professionali, promuovendone la progressiva assimilazione da parte dei giornalisti attraverso un organismo di natura volontaria ed informale, che costituisce probabilmente la sola possibilità di rendere accettabile un sindacato nel merito dell'attività giornalistica, intervento la cui competenza sfugge al giurista professionale<sup>1</sup>. D'altra parte, esso introduce un metodo di regolazione delle controversie, provocate dalla contrapposizione tra diritti individuali e attività giornalistica, alternativa rispetto al ricorso alla giustizia statale che, come altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, è contrassegnato dalle ambiguità e contraddizioni che caratterizzano i meccanismi di giustizia « privata ».

L'idea di elaborare meccanismi di autoregolazione capaci di fornire una guida all'operato degli organi di informazione, ed anche di sottrarre agli ordinari strumenti di giudizio delle corti statali le controversie suscitate dall'attività giornalistica, non deve certamente condannarsi come tale. Essa può, anzi, rispondere a sentimenti largamente avvertiti che, per un verso,

\* Relazione predisposta per la ricerca finanziata dal CNR su *La deontologia e responsabilità professionale del giornalista* coordinata dal prof. Vincenzo Zeno-Zencovich. L'A. desidera ringraziare, per la disponibilità dimostrata, il direttore della PCC, Mark Bolland.

<sup>1</sup> G. VISINTINI, *Responsabilità professionale del giornalista*, in questa Rivista, 1991, p. 549; v. altresì C. TENELLA SILLANI, *La responsabilità professionale del giornalista*, *ivi*, 1985, pp. 479 ss., 885 ss. Sulla deontologia, v. G. ALPA, *Le regole deontologiche*, in *Ec. dir. terz.*, 1994, p. 909 ss.

nella fuga dai Tribunali, ravvisano l'espressione di un movimento per una più ampia tutela delle posizioni dei soggetti più deboli e per una maggiore effettività della tutela dei diritti, e, d'altra parte, richiedono un qualche controllo della correttezza del flusso di informazioni diffuso dai mezzi di comunicazione di massa, controllo che si ritiene di introdurre attraverso strumenti affidati all'esercizio di autonomia privata, collettiva e individuale, realizzando « ordini » extrastatali, il cui effetto può essere quello di elevare il grado di regolazione del settore interessato, intervenendo su profili che l'ordinamento statale non può o non vuole prendere in considerazione.

Della parabola del *Press Council*, prima, e della *Press Complaints Commission*, poi, è parso quindi interessante fornire un resoconto, che possa essere utile per apprezzare quell'esperienza e poterla confrontare con i termini in cui la proposta di istituire un « Giurì per la lealtà dell'informazione » è stata, anche presso di noi, affacciata<sup>2</sup>, come possibile tentativo di soluzione dei problemi della deontologia e responsabilità professionale del giornalista, che si articola, anche sul piano meramente tecnico, in una serie piuttosto ricca di temi.

## 2. DAL GENERAL COUNCIL OF THE PRESS ALLA PRESS COMPLAINTS COMMISSION.

L'istituzione di un organo di autodisciplina della stampa<sup>3</sup> risale alle conclusioni della prima Commissione Reale sulla stampa (*Ross Commission*) istituita nel 1947 per riferire in merito alla concentrazione editoriale ed al degrado della qualità dell'informazione.

Il *General Council of the Press*, fondato nel 1953<sup>4</sup>, apparve, fin dalla sua istituzione, uno scialbo riflesso del disegno tracciato dalla Commissione<sup>5</sup>, che — seguendo l'indicazione della *National Union of Journalists* — aveva pensato ad un vero e proprio autogoverno della stampa nel suo complesso.

Lo scopo istituzionale del *General Council of the Press* veniva individuato nella conservazione della libertà di stampa<sup>6</sup>, nella garanzia degli *standards*

<sup>2</sup> Di un « Giurì per la lealtà dell'informazione » si è discusso al Convegno di S. Margherita Ligure del marzo 1991, promosso dal « Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei » (v. gli *Atti*, in questa Rivista, 1991, pp. 441 ss., 781 ss.).

<sup>3</sup> Per la storia del *Press Council*, v. G. ROBERTSON, *People Against the Press: An Inquiry into the Press Council*, London, Quartet Books, 1983. Possono anche consultarsi i volumi di G. MURRAY, *The Press and the Public: The Story of the British Press Council*, London-Amsterdam, Feffer & Simons, 1972, e H.P. LEVY, *The Press Council: History, Procedure and Cases*, London-New York, Macmillan-St. Martin's Press, 1967. Per un confronto con il *Deutscher Presserat*, e con l'autodisciplina svedese, v. J. BERMES, *Der Streit um die Presse-Selbstkontrolle: Der Deutsche*

*Presserat*, Baden-Baden, Nomos Verlag, 1991, ove ulteriori riferimenti.

<sup>4</sup> Sotto la pressione di un progetto di legge presentato ai Comuni [v. *Report of the Committee on Privacy and Related Matters*, London, HMSO, 1990 (Cmnd. 1102) (cit.: *Calcutt Report*), p. 58], il *General Council of the Press* fu istituito dalle associazioni degli editori e dalla *National Union of Journalists* (quest'ultima nel 1980 si sarebbe ritirata denunciandone la totale ineffettività, per rientrarvi nel 1990). V. anche *Privacy and Media Intrusions*, (4th Report, del *National Heritage Committee*, House of Commons), I, London, HMSO, 1993 (cit.: *Privacy and Media*).

<sup>5</sup> Di « *palest reflection of the Royal Commission's recommendations* » parla G. ROBERTSON, op. cit., p. 10.

<sup>6</sup> « *The established freedom of the British press* », anzitutto un « privilegio » degli

professionali e nel monitoraggio della concentrazione editoriale, un modello assai più limitato rispetto al *self-government* disegnato dalla *Ross Commission*. Anche sul piano operativo, l'esperienza ebbe modesto impatto. Presidente Lord Astor of Hever, editore del *Times*, i suoi membri provenivano dall'ambiente giornalistico o editoriale. L'originaria impronta del *General Council of the Press* a reagire, come è stato detto, tutt'al più con un'espressione di « cortese rammarico » alle violazioni della deontologia professionale rappresenta un carattere originario destinato in qualche modo a perpetuarsi nell'intera vicenda.

I problemi tecnici rimasti irrisolti nell'esperienza del *Council* sono quelli consueti ad ogni meccanismo di giustizia informale, e, più specificamente, privata: la terzietà — che si manifesta attraverso i criteri di composizione e la scelta dei membri — che in un organo di carattere corporativo destinato a decidere conflitti che non sono solo endocorporativi rappresenta un problema particolarmente significativo; l'effettività — problema, quest'ultimo, che si esprime attraverso una corretta ed ampia pubblicità alle decisioni adottate<sup>7</sup> e nel potere di azione d'ufficio, almeno fin quando ci si voglia limitare a prevedere un organismo scarsamente coercitivo, mentre il discorso si estende ad abbracciare la condanna risarcitoria non appena quei confini di scarsa coercibilità si ritengano superabili — e l'adozione di un codice di condotta, capace di spiegare una maggiore pressione sugli interessati; il rapporto, infine, con la giustizia ordinaria — trattato dal *Council* attraverso un meccanismo di rinuncia alla giurisdizione (*legal waiver*) che è venuto meno solo con l'istituzione, nel 1990, della *Press Complaints Commission*.

Su tali questioni, nessuna delle sollecitazioni emerse nel susseguirsi di Commissioni Reali e di Comitati sulla *privacy*, infatti, era destinata ad essere raccolta<sup>8</sup>, tranne quella relativa alla parificazione dei membri laici agli elementi di estrazione giornalistica (18 e 18, con un presidente indipendente) cui si giunse dopo le conclusioni, nel 1977, della terza Commissione Reale sulla stampa (*McGregor Commission*)<sup>9</sup>.

organi di stampa, piuttosto che libertà — positiva — di informazione.

<sup>7</sup> È la soluzione individuata dalla Seconda (Shawcross) Commissione Reale sulla stampa (1962) per imitazione del sistema svedese, e poi scartata dal *Calcutt Report*, cit., p. 73.

Al contratto, come strumento di collegamento tra i profili giuridici ed i meccanismi di « giustizia alternativa al diritto », istituiti per risolverli — che dà luogo ad una sequenza che può forse essere giudicata paradossale — si ricorre per vincolare, da un lato, le imprese editoriali e, d'altra parte, i singoli, cui si impone di rinunciare alla giurisdizione: ed è l'adozione del solo secondo meccanismo indicato a spiegare l'incapacità dell'esperienza inglese di porsi come modello efficiente (sarebbe interessante verificare, in questo senso, il contenuto del negozio istitutivo dell'organo di autodisciplina: sui profili del Contratto di autodisciplina dell'in-

formazione, v. il saggio di G. FLORIDIA, in questa *Rivista*, 1991, p. 439 ss.).

<sup>8</sup> Nel 1964 il *Council* adottò il nome meno pretenzioso di *Press Council* e si aprì per la prima volta ad alcuni membri laici e ad un Presidente indipendente. Sulla maggiore iniziativa contro le violazioni della deontologia professionale fece però premio l'impegno nella difesa della libertà di stampa, generando nel pubblico la percezione di un guardiano dei privilegi dell'informazione, non di un difensore dei diritti individuali: G. ROBERTSON, *op. cit.*, p. 11 ss., ed ivi l'indicazione delle specifiche iniziative prese dal *Council* sotto le presidenze di Lord Delvin e di Lord Pearce (dichiarazioni di principio, i *booklets* sul *Contempt of Court*, 1967, sulla *Privacy*, 1971, sulla *Defamation*, 1973).

<sup>9</sup> Sulla *Third Royal Commission*, v. ancora *Calcutt Report*, cit., p. 60; G. ROBERTSON, *op. cit.*, p. 13 ss.

La rinuncia alla giurisdizione avrebbe, invece, continuato a far parte della prassi operativa del *Council*<sup>10</sup>, così come all'adozione del Codice di condotta, riproposto dal *Report dello Younger Committee on Privacy* nel 1973<sup>11</sup>, il *Council* si sarebbe opposto fino al 1990<sup>12</sup>, sia pur con il temperamento delle varie dichiarazioni di principio destinate a fornire un indirizzo generale, che l'approccio casistico rendeva difficile attribuire alle decisioni<sup>13</sup>. Nella prospettiva del *Press Council*, infatti, il Codice di condotta appariva strumento, se non di impossibile realizzazione, meno efficiente rispetto al consolidarsi degli orientamenti decisionali, dotati di maggior elasticità ed aderenti alle concrete circostanze.

Solo con il *Calcutt Report* del 1990 si assiste ad un cambio d'immagine più significativo. La « nuova » *Press Complaints Commission*, che tuttavia del vecchio *Press Council* conserva la sede, il personale e l'attitudine, è destinata esclusivamente a decidere le doglianze sulla violazione del Codice di condotta, predisposto da un *Code Committee* istituito dalle associazioni degli editori, nel quale sono espresse le norme cui devono adeguarsi gli operatori dell'informazione.

La *Press Complaints Commission* si compone attualmente di sedici membri, nominati da una *Appointments Commission* formata dal presidente dell'ente per il finanziamento<sup>14</sup> dell'autodisciplina (*Pressbof: Press Standards*

<sup>10</sup> Le conclusioni della terza Commissione Reale sulla stampa, nel 1977, sottolineavano come fosse inammissibile individuare nella rinuncia alla giurisdizione un presupposto del ricorso al *Council*. Il *legal waiver* è venuto meno solo con l'istituzione della PCC.

<sup>11</sup> Accanto all'insistenza perché le decisioni fossero pubblicate con analogo rilievo rispetto alla notizia originaria.

<sup>12</sup> Si veda ancora la piccata polemica di N.S. PAUL, *Principles for the Press. A Digest of Press Council Decisions (1953-1984)*, London, The Press Council, 1984, p. V ss. Identico atteggiamento è riscontrato nella stampa italiana da C. BOVIO, *Per un giuri della lealtà dell'informazione*, in questa *Rivista*, 1991, p. 789.

<sup>13</sup> Un codice è stato elaborato anche dalla *National Union of Journalists*. Il procedimento disciplinare sindacale può essere introdotto soltanto dai soci (riprendendo eventualmente il contenuto delle doglianze che chiunque può sottoporre al sindacato). La più grave forma di censura (mai applicata), l'espulsione dal sindacato, era particolarmente significativa (comportando la perdita del posto di lavoro) nell'ambito delle testate aderenti al *closed shop* della *National Union of Journalists* (v. *infra* in questa nota; G. ROBERTSON - A. NICOL, *Media Law*<sup>3</sup>, London, Penguin Books, 1993, p. 563: il codice è « *impressive, although attempts to enforce it have been less so* »). Lo stridente contrasto del principio del *closed shop* con la libertà di stampa è sottolineato dal *Council* nelle risposte ai quesiti

della terza Commissione Reale: v. *22nd Annual Report*, London, The Press Council, 1975, p. 116. Non si tratta, ad ogni modo, di un tema attuale: il licenziamento e il rifiuto del posto di lavoro per motivi connessi all'appartenenza ad un *Trade Union* son vietati dalla legislazione lavoristica: si v., ora, rispettivamente, s. 152 e s. 137 del *Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992*, e, per una breve sintesi sul declino del *closed shop*, B.A. HEPPEL - S. FREDMAN, *Labour Law and Industrial Relations in Great Britain*<sup>2</sup>, Deventer, Kluwer, 1992, p. 211 ss. L'azione sindacale può giocare un ruolo nell'assicurare la stessa possibilità dell'osservanza degli *standards* professionali, nella misura in cui questa non dipende tanto dal giornalista quanto da elementi relativi al mercato editoriale. In talune decisioni l'opposizione (delle maestranze) alla stampa, in ragione del contenuto, è stato considerato una forma di censura: v. le decisioni riportate negli *Annual Report*, 1977, pp. 105, 106 ss.; 1976, p. 15; 1975, p. 14; 1971, p. 67.

<sup>14</sup> Il bilancio della PCC è di circa 1 milione di sterline, cui contribuiscono, attraverso *Pressbof*, nella misura di oltre il 54% gli editori di quotidiani nazionali, mentre circa il 36% è a carico delle associazioni degli editori di giornali locali, regionali e gratuiti ed il resto è coperto dai periodici (6,9%) e dai quotidiani scozzesi (2,8%): v. *Review of Press Self-Regulation*, London, HMSO, 1993 (Cmnd. 2135), p. 23 (cit.: *Calcutt Review*).

*Board of Finance Ltd.*, organizzazione creata dalle associazioni degli editori), dal presidente della PCC (Lord McGregor of Durris, già Presidente della terza Commissione Reale sulla stampa, nominato da *Pressbof*) e da una personalità indipendente indicata da quest'ultimo<sup>15</sup>.

La Commissione non esercita poteri di azione indipendentemente dalla presentazione di un ricorso e non assume l'iniziativa di svolgere inchieste sul comportamento della stampa. Il procedimento, che non prevede udienze o assunzione di prove testimoniali, si articola in un primo vaglio di manifesta infondatezza (*no prima facie breach of the Code*, attraverso il quale viene scartato, praticamente senza onere di motivazione, circa il 40% delle doglianze), in un tentativo di conciliazione esperito con l'immediata trasmissione della doglianza al direttore interessato (la conciliazione risolve oltre il 10% dei casi, che rappresentano quasi l'80% di quelli non manifestamente infondati) ed eventualmente in un giudizio finale, succintamente motivato, adottato dai commissari sulla base di una bozza di decisione predisposta da un funzionario della PCC, che concerne solo il 5% dei casi sottoposti all'organo di autodisciplina (meno della metà destinati ad essere accolti)<sup>16</sup>.

L'adizione della PCC non è condizionata alla rinuncia alla giurisdizione, benché talvolta si richieda di non introdurre alcun giudizio per la durata del procedimento autodisciplinare<sup>17</sup>.

Le violazioni del Codice di condotta possono essere azionate da chiunque. I *third-party complaints* sono però sottoposti ad un vaglio più rigoroso, che si risolve in una sostanziale esclusione<sup>18</sup>.

### 3. PRASSI APPLICATIVE<sup>19</sup>.

#### a) Rettifica.

Il « civilissimo istituto »<sup>20</sup> della rettifica<sup>21</sup> — che dovrebbe considerarsi un minimo deontologico per la stampa — non è, nella prospettiva della *self-regulation*, oggetto di un diritto (ed il suo riconoscimento non gode pertanto di alcun automatismo) ma di una *opportunità* che l'organo di informazione, in determinati casi, deve accordare a chi si sia visto rappresentato con significative inesattezze.

Di fronte alla mancata rettifica, il ricorso all'autodisciplina garantisce la pubblicazione della decisione, destinata a tener luogo della replica. Tutto il

<sup>15</sup> V. *Calcutt Review*, cit., *passim*.

<sup>16</sup> V. *Appendice*.

<sup>17</sup> V. *Calcutt Review*, cit., par. 3.81, p. 23.

<sup>18</sup> Ammissibili innanzi al *Press Council*, e poi alla *Complaints Commission*, nella esperienza di quest'ultima, ai ricorsi presentati da terzi non è praticamente consentito ingresso (nel 1991, su 530, solo 12 arrivano al giudizio: v. *Calcutt Review*, cit., p. 26). Un uso più incisivo — nel senso del controllo sociale della qualità dell'informazione — dei *third-party complaints* è auspicato anche da *Privacy and Media*, p. XVII s., par. 72. L'impegno per un più ampio ac-

cesso è in *Strengthening Self Regulation*, in *Report n. 17*, marzo-aprile 1993, p. 5.

<sup>19</sup> Si fa riferimento alla giurisprudenza della *Press Complaints Commission* e del *Press Council*, di cui la PCC rappresenta, anche sul piano formale, la continuazione. Nella rassegna, i casi sono citati con i nomi delle parti e la sola indicazione dell'anno, o eventualmente del mese, e della pagina del *Report*.

<sup>20</sup> V. ZENO-ZENCOVICH, *Il controllo sulle metodologie informative*, in questa *Rivista*, 1991, p. 558.

<sup>21</sup> Sotto la rubrica *opportunity to reply* si raccolgono per lo più ipotesi di rettifica.

sistema si affida però alla benevolenza degli operatori: la pubblicazione, infatti, non è in alcun modo coercibile, il rilievo riservato alle decisioni auto-disciplinari è spesso derisorio o addirittura insultante<sup>22</sup>, il procedimento, infine, agisce comunque da filtro rispetto all'immediata pubblicazione.

Secondo l'art. 2 del Codice di condotta, che si distacca dal modello predisposto dal *Calcutt Report*, la possibilità di replica deve essere « leale » (sotto il profilo, si direbbe, della pubblicazione e del rilievo che le viene dato) e la richiesta deve essere « ragionevole ». La replica può essere chiesta da singoli o da gruppi.

In linea generale, la possibilità di replicare può essere accordata a fronte di specifiche critiche mosse nei personali confronti di chi chiede la rettifica, restando altrimenti rimessa alla discrezionalità del direttore la scelta di procedere, o meno, alla pubblicazione<sup>23</sup>. In determinati casi non è però necessario che si tratti di un attacco diretto: così, riportare una vertenza sindacale sulla base delle sole informazioni datoriali comporta la possibilità di replica a favore della controparte<sup>24</sup>.

L'occasione della rettifica può consistere nella pubblicazione di affermazioni false, inesatte o semplicemente fuorvianti [ad esempio, *Timson (Joint Union Committee) v. Nuneaton & Bedworth Observer Extra*, 1982/1983, p. 121 s.; e la mancata prova della falsità impone il rigetto del ricorso<sup>25</sup>]. L'occasione della replica può anche consistere nell'inconsistenza che le « meticolose verifiche » assuntivamente compiute dal giornalista dimostrino all'esame (*Wallace v. The Independent*, 1990, p. 73; per un caso di sufficiente verifica, *Morsello et al. v. The Sunday Times*, gennaio/febbraio 1994, p. 8)<sup>26</sup> o nella mancata consultazione dell'interessato: consultazione che deve essere effettuata con correttezza, presentando, quindi, lealmente il contenuto dell'articolo. Quando si tratti di procedere senza indugio alla pubblicazione, o di proteggere, attraverso la pubblicazione, le fonti informative, che potrebbero altrimenti essere esposte a pressioni, viene riconosciuta al direttore una maggior discrezionalità.

Ancora, la rettifica può aver causa nelle supposizioni tendenziose (accusare qualcuno di sostenere una tesi scientifica in vista della candidatura in un collegio elettorale « sicuro » del Labour: *Lacey v. Farming News*, 1990, p. 159; sempre che i precedenti della persona interessata e la rilevanza della vicenda non rendano tale atteggiamento comprensibile: v. *Mirror Group Newspapers v. Sunday Express e Daily Express*, che rappresenta il primo

<sup>22</sup> Ad esempio di mancata pubblicazione, *X v. Daily Sport*, agosto 1992, p. 6. Per la pubblicazione offensiva v. l'esemplificativa ma dettagliata rassegna di G. ROBERTSON, *op. cit.*, p. 62 ss., e quella, più recente, di *Calcutt Review*, p. 27 ss.

<sup>23</sup> V. *Crum Eving v. The Sunday Times*, 1978, p. 82 ss.; *Micel (Gayline Collective) v. Leicester Mercury*, 1978, p. 84 ss.; *National Union of Journalists v. Evening Argus*, 1976, pp. 129 ss.; *Perry v. Matlock Mercury*, 1976, 133 ss. ■ altronde la rettifica è talvolta considerata insufficiente, richiedendosi allora una vera e propria ritrattazione: v. 1982/1983, p. 109 e N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 140; o un'espressione di

scusa (*Hydes v. Spensborough Guardian*, ottobre/novembre 1993, p. 7): ma nel caso dell'erroneo annuncio della morte di una persona si è ritenuta sufficiente la mera rettifica, benché « it would have been better expressed with a note of regret » (*Tickler v. Daily Telegraph*, 1965, p. 85).

<sup>24</sup> Cit. da N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 140.

<sup>25</sup> *Miller v. The People*, 1990, p. 106, in un caso in cui un detenuto per omicidio smentiva un legame omosessuale con altro detenuto che gli era stato attribuito dal giornalista.

<sup>26</sup> Per la notizia di un trasporto nucleare segreto: *McLaughlan v. Today*, 1990, p. 60.

caso di ricorso da parte di un gruppo editoriale contro un giornale: giugno 1992, p. 4), nell'insinuazione (come quando si presume un conflitto di interessi di chi riveste una carica pubblica, *Woskett v. Dorset Evening Echo*, 1977, p. 23), nella falsa implicazione (affermare che il Presidente della Commissione difesa è coinvolto in un grosso scandalo: *Mates v. Today*, e *Mates v. Daily Mirror*, 1990, p. 130 s.) o in commenti fortemente critici nei confronti di determinate opinioni (*Cook v. The Observer*, 1963, p. 38 s.)<sup>27</sup>.

Le opinioni espresse dagli organi di stampa non comportano, invece, alcuna *opportunity to reply*<sup>28</sup> come quando si pretenda di contestare le opinioni espresse sul problema del disarmo (*Leadbetter v. Daily Telegraph*, 1980/1981, p. 94 s.; tuttavia quando si affermi che il contenuto di una lettera di argomento tecnico pubblicata dal quotidiano sia « sbagliato », si deve offrire una possibilità di replica: *Scammel v. Investors Chronicle*, 1967, p. 102). Il problema della replica delle opinioni si manifesta anche con riferimento alle recensioni: qui si ritiene escluso il diritto di replica di fronte ad una critica leale, ma si è dato ingresso alla richiesta di precisazione quando si trattava di divergenze di opinione molto significative<sup>29</sup>.

La rettifica può essere richiesta sia in relazione al materiale redazionale che a servizi di provenienza esterna (riportati dalla testata: *Collins v. Daily Telegraph*, 1962, p. 28) e anche nei confronti di lettere dei lettori o di notizie riprese da altre pubblicazioni, mentre non viene accordata ove si tratti di replicare ad un terzo, le cui affermazioni siano state riportate correttamente<sup>30</sup>: si è riconosciuto però il diritto di rettifica in relazione alla precedente appartenenza di un candidato liberale al Labour (*Swain v. Evening Post (Leeds)*, 1977, p. 95 s.). Le dichiarazioni di terze persone devono peraltro essere trattate con correttezza: è censurabile definire « trozkisti » i consiglieri del Labour sulla sola base delle affermazioni di un avversario politico (*Holland et al. v. Daily Telegraph*, 1980/1981, p. 87).

La rettifica dev'essere indirizzata dall'interessato o da un suo procuratore, talché la mancata pubblicazione della replica inviata da un terzo, o dall'ambasciatore di uno Stato estero, ma a titolo personale, non può dar luogo ad un giudizio di censura (*Marshall v. The Times*, 1990, p. 149). Parimenti non si riscontra l'opportunità di ordinare la pubblicazione di una rettifica nel caso di un leader politico con riferimento alle critiche rivolte ad un ente locale (*McGeechan et al. v. Kilmarlock Standard*, 1978, p. 36) o di un dirigente sindacale nei confronti di una critica antisindacale ove venivano nominati altri due funzionari (*Glynn v. The Times*, 1976, p. 126). I gruppi che possono richiedere la rettifica devono essere stati oggetto di uno specifico

<sup>27</sup> In un caso, criticando un professore di medicina, si affermava, sul *Farming News*, a proposito della salmonellosi, « si tratta, del resto, dello stesso individuo che parlava della necessità di eliminare l'intera popolazione ovicola del paese » (*Lacey v. Farming News*, 1990, p. 159).

<sup>28</sup> In linea generale, le opinioni non possono formare oggetto di ricorso: v. dicembre 1993, p. 13, n. 17; p. 16, n. 42; p. 17, n. 49 s.; agosto 1992, p. 15, n. 21. Cfr. altresì *British Nuclear Fuels v. Daily Star*, gennaio/febbraio 1994, p. 13 s. Per altro verso l'opinione può essere censurabi-

le quando sia fondata su una falsa rappresentazione dei fatti (*Taylor v. Sunday Telegraph*, ottobre/novembre 1993, p. 8) o si ponga al limite dell'istigazione al reato (*Prison Reform Trust v. The Sun*, 1990, p. 154).

<sup>29</sup> Cit. da N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 140.

<sup>30</sup> *Marshall v. Reader's Digest*, 1978, p. 91 ss. Orientamento discutibile, nella misura in cui la rettifica non ha valenza sanzionatoria (semmai preventiva generale) nei confronti del quotidiano ma ripristinatoria della verità dei fatti, o della diversa percezione che ne ha l'interessato.

attacco. Mentre non può essere ordinata la rettifica a favore di un gruppo esponenziale di interessi rispetto a critiche, per quanto dure, genericamente rivolte al tipo di attività cui quegli interessi si riferiscono, se, a proposito di un settore industriale non si sia resa giustizia alla relativa associazione, quest'ultima avrà diritto di chiedere la replica (*The Harris Tweed Association Ltd. v. The Sunday Times*, 1980/1981, p. 60; *Society of British Aerospace Companies Ltd. v. The Economist*, 1968, p. 15)<sup>31</sup>. Peraltro non si ravvisa in determinati soggetti, in relazione alla carica che ricoprono o alla loro posizione, un automatico diritto alla replica (così, non godono di un automatico diritto di replica i parlamentari, *Faulds v. Daily Telegraph*, 1982/1983, p. 159 s.).

Né il Codice di condotta né la giurisprudenza autodisciplinare ammettono che la replica debba essere pubblicata con pari rilievo, o con pari estensione, rispetto alla notizia originaria (da ultimo, *Matthew Trust v. Daily Mail*, marzo/aprile 1994, p. 12), benché si riconosca che la rettifica deve essere pubblicata in modo sufficientemente visibile per consentirle di raggiungere i lettori della notizia originale (ed in tutte le edizioni corrispondenti)<sup>32</sup>. Così, non può accusarsi di scarso rilievo la pubblicazione della rettifica nelle pagine degli esteri rispetto ad un fondo di prima pagina sulla politica estera (*Rockovitch v. The Times*, 1970, p. 37) o nella pagina dei commenti per una notizia riportata sulla copertina di un settimanale (*Woskett v. Dorset Evening Echo* 1977, p. 23 s.); d'altronde, in determinate circostanze l'insufficiente rilievo è oggetto di contestazione: a fronte di una significativa inesattezza pubblicata in prima pagina si è ritenuto che la rettifica dovesse almeno essere richiamata in prima (*North-East Derbyshire District Council v. The Sun*, 1980/1981, p. 97) o che non fosse sufficiente riportare la rettifica in 40<sup>a</sup> pagina (*Rothwell v. the Sunday Telegraph*, 1980/1981, p. 42 s.); per una notizia che occupi l'intera ultima pagina non basta una correzione in fondo ad una pagina interna (*Nicholas v. Reading Chronicle*, 1971, p. 21).

La correttezza nell'offrire la possibilità di replica può essere esclusa dalla pretesa di rielaborarla unilateralmente e irragionevolmente (*Wyatt v. PCW Plus Magazine*, novembre/dicembre 1992, p. 7; *O'Mullane v. Driffeld Times*, 1975, p. 81 s.; ma si deve trattare di una vera alterazione, che ne modifica in modo rilevante il senso: agosto 1992, p. 14, n. 8, e v. *West Derbyshire Constituency Labour Party v. Derbyshire Times*, 1979, p. 46 ss.)<sup>33</sup> o di accorciarla eccessivamente (*Brown et al. v. Sunday Post*, 1970, p. 16) o di cancellarne delle parti (*World Airlines Clubs Association v. Interline & Air Travel News*, 1975, p. 84 ss.) o dalla richiesta di non confutare l'accuratezza della notizia (*Society of Civil Servants et al. v. Sunday Telegraph*, 1972, p. 31) o di svelare determinati aspetti della propria attività commerciale (*Safe-guard Security Service v. Shropshire Star*, marzo/aprile 1994, p. 12).

La rettifica deve essere pubblicata prontamente: è censurabile il ritardo di un mese dalla pubblicazione della notizia (cfr. *Donlan v. The Independent Magazine*, 1990, p. 45; *Grant v. Today*, gennaio/febbraio 1994, p. 10).

La lunghezza della replica può incidere, in relazione alle circostanze di specie, sulla sua ammissibilità: la pretesa di veder pubblicare una replica

<sup>31</sup> In tema di organizzazioni di interessi è stato riconosciuto il diritto di replica ad un gruppo organizzato di insegnanti omosessuali per le critiche mosse al movimento

per i diritti degli insegnanti omosessuali (1982/1983, p. 160).

<sup>32</sup> N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 32 ss.

<sup>33</sup> N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 37.



lunguissima (nella specie, 18 paragrafi) ed il rifiuto di addivenire alla formulazione di un testo più ragionevole porta al rigetto del ricorso (*Hinds v. The Independent Magazine*, 1990, p. 44). In questo caso non appare censurabile il direttore che faccia pubblicare un nuovo articolo, basato sulla lettera di replica<sup>34</sup> o che offra di pubblicarne una versione più breve che dia conto di tutti i passaggi essenziali [*Buckton (Rail Unions ASLEF) v. Daily Express*, 1982/1983, p. 147 s. e v. *Tinnion (North Eastern Co-operative Society) v. Evening Despatch*, 1982/1983, p. 171]. Il direttore ha tuttavia l'onere di informare la controparte della disponibilità a pubblicare una lettera più breve e anche di sollecitare l'interessato ad inviare un testo pubblicabile<sup>35</sup>.

L'asprezza della lettera di replica non rappresenta un motivo legittimo di rifiuto, se questa sia proporzionata alla severità dell'articolo contestato (*Campbell v. North Eastern Evening Gazette*, 1986, p. 39); così, la minaccia di adire la giustizia non pare appropriata ad una lettera di replica (*Barnsley et al. v. Sunday Express*, 1980/1981, p. 36 s.; *Aston v. Daily Express*, 1979, p. 48 ss.)<sup>36</sup>. Il ritardo nell'indirizzare la replica può essere motivo legittimo della mancata pubblicazione: ad esempio in caso di rettifica inviata dopo tre settimane o più [*Pal v. Daily Telegraph*, 1972, p. 10 ss.; v. altresì *Bartlett (Kidderminster and District Trades Council) v. Kidderminster Shuttle*, 1978, p. 66 s.].

La precedente pubblicazione della replica di un lettore, che esprimeva punti di vista analoghi a quelli del ricorrente, giustifica la mancata pubblicazione (dicembre 1993, p. 17, n. 51).

#### b) Riservatezza.

Il diritto alla riservatezza non pare ancora trovare generale sistemazione nell'ordinamento britannico. La *privacy*, sancita dalla Dichiarazione universale (art. 12) e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8)<sup>37</sup>, benché sia nata sulle basi del *Common Law* anglosassone — attraverso l'uso fondamentale che Warren e Brandeis<sup>38</sup> fecero, per la loro dimostrazione, di casi appartenenti a quell'esperienza<sup>39</sup> — non ha mai trovato adeguato riconoscimento oltremarica, talché, ancora di recente, le Corti<sup>40</sup>, sollecitando l'intervento del legislatore, hanno voluto evidenziare come manchi in quell'ordinamento uno strumento capace di assicurare tutela nei confronti

<sup>34</sup> N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 141.

<sup>35</sup> N.S. PAUL, *op. cit.*, pp. 38, 141.

<sup>36</sup> Più in generale, del resto, la minaccia di agire per *libel* rappresenta un buon motivo per astenersi da qualsivoglia ulteriore pubblicazione sul tema: N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 40.

<sup>37</sup> Per una «misurazione» della domanda di tutela, v. R. WACKS, *Personal Information: Privacy and the Law*, Oxford, Oxford Univ. Press, 1989, p. 135 ss; *Infringement of Privacy*, Lord Chancellor's Dep., London, HMSO, 1993, p. 52.

<sup>38</sup> S.D. WARREN - L.D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in 4 *Harv. L. Rev.* (1890), p. 193 ss.

<sup>39</sup> Fra cui — come ricorda H.L. ZUCKMAN, *The American Torts of Invasion of Privacy: Substantial Corruption of English Common Law*, in 5 *Ent. L. Rev.* (1990), p. 176 — un ruolo particolarmente significativo riveste *Prince Albert v. Strange* (1849) cit. da WARREN e BRANDEIS a p. 199 ss.

<sup>40</sup> Sull'assenza di strumenti volti a proteggere la *privacy* nell'ordinamento britannico, di recente, *Kaye v. Robertson*, Court of Appeal, 23 febbraio 1990, che si legge in appendice a *Calcutt Report*, cit., p. 98 ss., e in B.S. MARKESINIS, *The German Law of Torts*<sup>3</sup>, Oxford, Oxford Univ. Press, 1994, p. 435 ss.

della violazione della sfera privata<sup>41</sup>, così a lungo disattesa da potersi ora riconoscere solo in via legislativa<sup>42</sup>. D'altronde, se l'introduzione di un *tort of privacy* viene vista come pericolosissima limitazione della libertà dell'informazione, la tutela di alcuni profili della riservatezza può già esprimersi adeguando le peculiarità delle circostanze al *pigeon-hole* di un specifico *tort*<sup>43</sup>: vengono allora in considerazione le azioni in *defamation*<sup>44</sup>, la tutela del segreto<sup>45</sup>, la disciplina relativa a *trespass* e *nuisance*<sup>46</sup>, quella predisposta dal *Data Protection Act 1984*<sup>47</sup>, il diritto d'autore<sup>48</sup>, il *tort of passing-off*<sup>49</sup>.

Sul piano dell'autodisciplina, l'invasione della riservatezza, rilevante a prescindere dalla verità della notizia (*Horton v. The Sun*, 1990, p. 219), è esclusa, o può essere giustificata, dal consenso dell'interessato (art. 4 Codice di condotta), dalla sua notorietà, da una prevalente motivazione di pubblico interesse e dal *right to know* (art. 4, cit.), dalla pubblicità dell'evento (con riferimento all'immagine della vedova ai funerali di Winston Churchill, *Bennet v. Sunday Times*, 1965, p. 92), dalla pubblicità della notizia (*Wilkinson v. Sandwell Express and Star*, 1990, p. 176; con riferimento alla precedente pubblicazione dell'immagine, riprodotta contestualizzandola in modo ritenuto lesivo dal ricorrente, ma non dai *Press Commissioners*: agosto 1992, p. 16, n. 27).

Il consenso della parte legittima la pubblicazione e fornisce la misura entro la quale la relativa facoltà può esercitarsi<sup>50</sup>. Una forma di consenso può anche riscontrarsi nel comportamento concludente, nel qual caso appartiene alla discrezionalità del direttore la scelta di procedere alla pubblicazione (*Couling et al. v. Daily Express*, 1969, p. 78). Il consenso ad un incontro con i giornalisti non legittima di per sé la pubblicazione di immagini che invadono la riservatezza (*Ramsden et al. v. Daily Telegraph et al.*, 1967, p. 78 s.)<sup>51</sup>.

<sup>41</sup> Attraverso la *negligence*, si intravede, tuttavia, nel diritto inglese dei *torts* un'area di atipicità (v. G. ALPA, *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli, Jovene, 1979, p. 79 ss.).

<sup>42</sup> Lord Justice Leggatt, in *Kaye v. Robertson*, cit.

<sup>43</sup> Incapaci di coprire l'intera area di riservatezza che è necessario proteggere: B.S. MARKESINIS, *op. cit.*, p. 416.

<sup>44</sup> W.V.H. ROGERS, *Winfield & Jolowicz on tort*<sup>14</sup>, London, Sweet & Maxwell, 1994, p. 588.

<sup>45</sup> Attraverso l'azione per *breach of confidence* si possono tutelare la riservatezza di comunicazioni di informazioni o di comportamenti privati. Salvo che sussista una precedente relazione tra le parti (*express or implied contract, domestic relationship*) o dal legame con un diritto di proprietà, in linea residuale si configura *breach of confidence* in presenza dei seguenti elementi: l'informazione deve essere confidenziale, le circostanze della trasmissione devono comportare un obbligo di segretezza, l'informazione dev'essere stata utilizzata

senza consenso dell'interessato ed a suo danno: sul tema, anche per i necessari riferimenti giurisprudenziali, K. SCHILLING, *Privacy and the Press: Breach of Confidence - The Nemesis of the Tabloids?*, in 6 *Ent. L. Rev.* (1991), p. 169 ss.; per la discussione dei casi, R. WACKS, *op. cit.*, p. 50 ss.; W. WILLIAMS, *Privacy, Confidence and Press Freedom: A Study on Judicial Activism*, in 53 *Modern L. Rev.* (1990), p. 43 ss.

<sup>46</sup> Per il *very modest support* offerto da *trespass* e *nuisance* alla *privacy*, v. J.G. FLEMING, *The Law of Torts*<sup>7</sup>, Sidney, The Law Book Company, 1987, p. 574 s.

<sup>47</sup> V. *Calcutt Review*, cit., p. 57 s.

<sup>48</sup> Tra l'altro, la sec. 85 del *Copyright, Designs and Patents Act 1988* riconosce un diritto alla *privacy* al fine di prevenire la pubblicazione di immagini commissionate per scopi *private and domestic*.

<sup>49</sup> B.S. MARKESINIS, *op. cit.*, p. 416.

<sup>50</sup> Il consenso per una pubblicazione di scopo diverso da quello presupposto può essere revocato: 1965, p. 78.

<sup>51</sup> Con riferimento alla pubblicazione non consentita dell'immagine, v. *Cunning-*

Il pubblico interesse giustifica anche che sia reso noto il contenuto di un incontro altrimenti privato (*Public or private meetings*, 1956, p. 51) o di una corrispondenza (*Protz v. The Observer*, 1976, p. 122 ss.). Sul pubblico interesse è stato ora inserito nel Codice di condotta un art. 18, apparentemente severo, che ne tipizza in modo restrittivo le ipotesi, affidando negli altri casi al direttore responsabile l'onere di dimostrare la ricorrenza di un'ipotesi apprezzabile. L'art. 18 fa ad ogni modo riferimento al pubblico interesse e non al diritto (del pubblico) all'informazione, che, quindi, risulta distinto da quello, e capace, nella pratica, di giustificare l'invasione della riservatezza, in quanto nozione specifica che rientra nel genere.

Nella giurisprudenza precedente, i cui orientamenti possono ragionevolmente ritenersi significativi dell'attitudine che la *Press Complaints Commission* adotta nel valutare la giustificazione avanzata dal direttore responsabile, è ritenuto di pubblico interesse l'ammontare delle indennità percepite dai funzionari di un ente pubblico (*Gooch v. Evening Post (Leeds)*, 1974, p. 50) o il resoconto degli investimenti esteri di una figura politica (Dom Mintoff) di primo piano (*Conti v. Evening Standard*, 1972, p. 63). È parimenti rivestita di pubblico interesse la convivenza di una deputata femminista con un'altra donna (*Colquhoun v. Daily Mail*, 1977, p. 72 ss.), criterio di valutazione, questo, che consente di dubitare che tutto possa essere considerato di pubblico interesse<sup>52</sup>.

In linea generale, non può essere ritenuta violazione della *privacy* la pubblicazione di notizie già pubblicate (*Wilkinson v. Sandwell Express and Star*, 1990, p. 176) o che lo stesso interessato ha divulgate (*Wolstenholme v. Yorkshire Evening Post and News of the World*, 1968, p. 53; *Best et al. v. The Sun*, 1967, p. 153, VIII)<sup>53</sup>. La giustificazione della precedente pubblicazione non ricorre però nei confronti di chi occasionalmente fornisca (dietro compenso) informazioni sulla propria vita privata (*Lucan v. Woman's Own*, 1980/1981, p. 86).

Le persone notorie godono di una sfera di riservatezza di minor estensione. Ciò può anche significare una diversa valutazione del pubblico interesse all'informazione, poiché in questo caso una certa curiosità del pubblico può apparire giustificato motivo di pubblicazione di notizie che pure non siano a quella stregua giustificate<sup>54</sup>.

Anche la pubblicità dell'evento o del luogo possono costituire ragioni giustificative. Tuttavia, poiché una sfera di privatezza deve essere comunque rispettata, non può ammettersi che la notorietà di una persona legittimi la

*gham v. Scotland on Sunday*, marzo/aprile 1993, p. 10; *Doyle v. Chat*, 1990, p. 146. Per un uso lesivo di un'immagine consentita, nel senso che è necessario indicare che si tratta di modelli, *McAlpine v. Bella*, 1990, p. 114. Per la manifesta infondatezza di due doglianze relative alla pubblicazione di immagini tratte da un film provocante, presentate nel senso dell'offensività nei confronti delle donne e della indesiderabilità sociale della pubblicazione, agosto 1992, p. 16, nn. 29-30.

<sup>52</sup> G. ROBERTSON, *op. cit.*, p. 90.

<sup>53</sup> Così nei confronti di chi abbia pubblicato annunci promozionali (*Hagan v.*

*Sunday Post*, marzo/aprile 1993, p. 9; *Wolstenholme v. Yorkshire Evening Post and News of the World*, 1968, p. 53). È però censurabile l'attività di un cronista che finga di rispondere ad un annuncio per cuori solitari (v. N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 113), o per una *adult friendship* tra coppie (*Wenman v. The Sun*, dicembre 1993, p. 5), o per la vendita di materiale propagandistico lanciato dall'aviazione alleata su Bagdad nella guerra del Golfo (*Hagan v. Sunday Post*, cit.), pubblicando poi il resoconto della vicenda.

<sup>54</sup> V. N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 114 ss. Di recente, la rassegna di *Calcutt Review*, cit., p. 28 ss.

violazione del suo diritto all'immagine in qualunque circostanza, o qualunque cosa stia facendo, anche se in luogo aperto al pubblico: così appare censurabile la pubblicazione dell'immagine della Principessa di Galles, al quinto mese di gravidanza, in bikini, anche se si trovi in una spiaggia aperta al pubblico<sup>55</sup>.

#### c) Cronaca giudiziaria.

Al di là delle restrizioni legali o di quelle che siano state eventualmente ordinate dal giudice, appartiene alla discrezionalità del direttore la scelta di riportare la cronaca di un procedimento giudiziario; la pubblicità dei procedimenti giudiziari non è quindi un « privilegio » della stampa, che sia affidato ad una concessione discrezionale della Corte, ma rappresenta invece un elemento essenziale dell'amministrazione della giustizia (*Scottish Daily Newspaper Society v. Sheriff Murray*, 1986, p. 107).

Oltre ai limiti imposti dalla legge o dal giudice non si riscontrano limitazioni di carattere deontologico alla cronaca giudiziaria (*Nantes and Wylde v. Dorset Evening Echo and the Western Gazette*, 1980/1981, p. 133). La lealtà della cronaca, anche se non impone di riferire tutto ciò che avviene nell'aula di giustizia [*Hawkins v. Evening Post (Bristol)*, 1982/1983, p. 232 s.], prescrive però che siano chiarite le circostanze del fatto e del procedimento e che, quando si sia scelto di seguire un caso, venga data notizia dell'esito finale (*Smith v. Today*, 1990, p. 204<sup>56</sup>; *Palmer v. Nottingham Evening Post*, 1979, p. 64 s.), che nella cronaca non venga omesso il nome di uno soltanto degli imputati (*Thornley v. Ashton-under-Lyne Reporter*, 1964, p. 76), che si distingua tra chi è rinviato a giudizio e chi il giudizio lo ha scelto (*Beck v. South Wales Echo*, 1963, p. 30), che si distingua tra « reato » e « tentativo di reato » (*Knott v. Daily Mail*, 1990, p. 78: con riferimento al titolo « Stupratore una volta, sempre stupratore »). In particolari circostanze, infine, deve essere soddisfatta la richiesta del procuratore legale di ritardare la pubblicazione di una notizia per consentirgli di avvertire personalmente la parte dell'esito del procedimento (*Walker v. Daily Express et al.*, 1965, p. 56).

L'imputato deve essere considerato innocente fin quando non sia giudicato colpevole: il riferimento ai protagonisti può quindi esser fatto nel modo normale, senza peraltro distinguere tra chi è sottoposto a custodia cautelare e chi è invece imputato a piede libero (*Payton v. Peterborough Evening Telegraph*, 1975, pag. 51 e seg.); la presunzione di innocenza non vieta peraltro di qualificare come « spia » chi sia stato imputato di spionaggio, benché sussista una possibilità di appello (*Hawkins v. Doncaster Evening Post*, 1974, pag. 43 e seg.).

#### d) Strutture sanitarie.

Secondo l'art. 6 del Codice di condotta, il giornalista o fotografo deve identificarsi presso un funzionario responsabile e ottenere un apposito permesso

<sup>55</sup> V. N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 114 ss.

<sup>56</sup> Nella specie, il ricorso è rigettato poiché la breve e inadeguata notizia era

stata indicata dal servizio conciliazione del Council, senza consultare l'interessato.

prima di accedere ad aree non aperte al pubblico di una struttura sanitaria. Le restrizioni relative all'intrusione nell'altrui vita privata devono essere intese in modo particolarmente rigoroso nel caso di chi si trovi in un ospedale od in un istituto similare.

Per la Dichiarazione di principio del 1956<sup>57</sup>, adottata dai rappresentanti dei medici e dei giornalisti, senza il consenso del paziente, o di un parente prossimo in caso di sua incapacità, non deve essere divulgata alcuna informazione, al di là della mera notizia del ricovero e sempre che la stessa identificazione del paziente non sia capace di danneggiarlo, come nel caso di ricovero in centri terapeutici altamente specializzati ove la notizia è di per sé sufficiente a fornire informazioni sul tipo di patologia.

D'altra parte gli ospedali sarebbero tenuti a garantire la presenza di un funzionario responsabile per rispondere alle sollecitazioni della stampa, non potendo quindi attribuirsi alcuna responsabilità al giornalista che, non riuscendo a trovare o a contattare tale funzionario, si rivolga direttamente al personale ospedaliero per ottenere informazioni sul paziente, sempre che sussista il consenso di quest'ultimo (*Wilkinson v. Sandwell Express and Star*, 1990, p. 175).

#### e) *Giornalismo economico.*

La correttezza dell'informazione finanziaria e della condotta dei giornalisti economici dovrebbe evidentemente rappresentare un punto di particolare delicatezza per chi intenda vigilare sull'osservanza della deontologia professionale nell'informazione. Del resto, si tratta di un contesto in cui il meccanismo di pressione attraverso il quale opera l'autodisciplina può esprimersi nel modo più efficiente.

In linea di principio, è protetto l'interesse dell'impresa alla reputazione economica (deve essere pubblicata una rettifica, accompagnata da scuse, per aver riportato la notizia, senza adeguate verifiche, che una società quotata sarebbe finanziariamente vulnerabile: *A & J Mucklow Group PLC v. The Mail on Sunday*, ottobre 1992, p. 7).

In campo economico i normali requisiti della correttezza dell'informazione divengono più rigorosi. Il linguaggio deve essere controllata con speciale attenzione, nella presentazione di cifre e dati statistici deve essere osservata particolare diligenza (*Goldsmith v. Daily Telegraph*, 1980/1981, p. 29 ss.); la correzione di notizie imprecise od errate dev'essere pubblicata con la massima prontezza<sup>58</sup>.

Sempre in linea di principio, è protetto anche l'interesse del risparmiatore alla trasparenza dell'informazione finanziaria. Sul piano dell'*insider trading*, l'art. 16 del Codice di condotta fa divieto al giornalista di profitare o di trasmettere informazioni di cui venga in possesso in relazione alla propria posizione professionale e, più specificamente, di acquisire o cedere partecipazioni in relazione alle quali abbia scritto nel passato recente o intenda scrivere nel prossimo futuro, imponendo l'onere di rappresentare al direttore responsabile eventuali interessi suoi o dei suoi familiari in titoli sui quali debba scrivere. Anche prima del *Code of practice*, si riteneva,

<sup>57</sup> Si legge in N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 187 ss.

<sup>58</sup> V. N.S. PAUL, *op. cit.*, p. 62.

in linea generale, che gli operatori dell'informazione non potessero profittare di informazioni ottenute per motivi professionali prima che queste siano rese pubbliche, anche se in concreto ci si limitava a ritenere « indesiderabile » la promozione di azioni precedentemente acquisite: *Secretary of the Council of the Stock Exchange v. City Press*, 1974, p. 64 ss.

Per ciò che attiene ai conflitti di interesse, si è deciso che nel fornire le valutazioni di una società le testate debbano manifestare ai lettori i loro eventuali legami societari con queste (*Harvey v. Glasgow Herald*, 1973, p. 51), sempre che non si tratti di semplici cronache (*Richards v. Daily Sketch, The Guardian*, 1963, p. 59) o di interessi meramente occasionali rispetto alla pubblicazione (il giudizio si pone, quindi, sul piano del nesso causale tra pubblicazione ed interesse finanziario, nella specie, comunque, del 5%: *Davies v. Eastern Evening News*, 1975, p. 62).

Una responsabilità del giornalista non può essere configurata in relazione al mancato risultato economico degli investimenti raccomandati, in quanto, poiché *predictions are not always accurate* (agosto 1992, p. 18, n. 47), coloro che a tali consigli si affidano non possono non rendersi conto che si tratti di semplici opinioni, non rivestite di alcuna autorità al di là del buon nome e della competenza del professionista (*Southworth v. The Observer*, 1978, p. 22 ss.).

#### f) Pubblicità.

Il materiale pubblicitario dev'essere chiaramente distinto da quello redazionale, indicando con rilievo che si tratta di informazione commerciale (*Coulson v. Daily News*, 1990, p. 234; *Dell v. Hampstead & Highgate Express*, 1972, p. 71). È quindi scorretto associare un articolo ad un'inserzione pubblicitaria come se fosse informazione redazionale (*Public Interest Research Centre v. Miss London Weekly*, 1973, p. 53 s.). L'avvertenza della natura pubblicitaria del messaggio deve essere inequivoca (*Royal Society for the Prevention of Accidents v. Health and Safety at Work*, 1982/1983, p. 269; non sono sufficienti le dizioni « supplemento » o « supplemento promozionale »: *Young v. Harper's Bazar*, 1969, p. 56), leggibile e stampata in caratteri appropriati (*Social Audit Ltd v. Miss London Weekly*, 1974, p. 75), ed indicare il numero di pagine dell'inserito (*Henderson v. Glasgow Herald*, 1969, p. 61). La distinzione dell'informazione redazionale dalla pubblicità vale per le promozioni dirette come per quelle indirette, tanto nel caso che venga pubblicata dietro corrispettivo che quando la controprestazione consiste nel somministrare premi per i lettori (*White v. Hemsworth & South Elmsall Express*, 1977, p. 101).

Le inserzioni pubblicitarie possono essere, discrezionalmente, rifiutate [*Arena Three v. The Times et al.*, 1971, p. 50; benché talvolta si sia ritenuto che il rifiuto di una certa forma di pubblicità sia legittimo se effettuato senza intento discriminatorio, implicando la sindacabilità in caso di intento discriminatorio, *Farnell (Rochdale Constituency Labour Party) v. Rochdale Observer*, 1978, p. 78], sempre che lo specifico comportamento della testata non abbia suscitato un ragionevole affidamento nell'accettazione della pubblicità (*Jenkins v. Evening Star*, 1972, p. 68). Se l'inserzione viene accettata è inammissibile che vi siano inseriti elementi redazionali non richiesti (*Leicester Printers Ltd. v. Leicester Mercury*, 1962, p. 26).

La qualità di inserzionista non comporta alcuna immunità dalle critiche, ed il ritiro della pubblicità da parte di un *public service* reso oggetto di cri-

tica può rappresentare una forma di pressione sulla libertà di informazione (*North Wales Weekly News v. Wales Gas*, 1979, p. 78; per un caso inverso, di critiche motivate dal ritiro delle inserzioni pubblicitarie, v., ma in senso negativo, *South Somerset District Council v. The Western Gazette*, 1990, p. 150).

Nel pubblicare materiale pubblicitario il direttore responsabile non assume l'onere di verificare la veridicità di quanto vi è riportato (1982/1983, p. 276).

#### g) Titoli.

La distorsione della notizia attraverso il titolo dell'articolo può dar luogo a censura. La doglianza può non essere accolta quando le imprecisioni del titolo sono corrette dal testo dell'articolo, poiché i titoli non vanno letti indipendentemente da questo (v. dicembre 1993, p. 14, n. 21; p. 17, n. 54).

Sono considerati scorretti titoli quali, « Massiccio 'sì' alla poll-tax » (per il massiccio adempimento all'obbligo di registrazione: *Whitehouse v. Cambridge Evening News*, 1990, p. 30); « Rifiuti radioattivi in discariche non autorizzate » (per uno stabilimento autorizzato a trattare rifiuti pericolosi: *Philpott v. The Independent*, 1990, p. 59); « Nave nucleare segreta in una tempesta di 90 miglia all'ora », con riferimento ad una nave a propulsione nucleare (cui si attribuiva invece un trasporto di scorie: *McLaughlan v. Today*, 1990, p. 60); « Il sesso normale non porta all'Aids, è ufficiale » (*Couzens v. The Sun*, 1990, p. 69); « Muori in silenzio, non ci fai sentire il 'Fantasma' » (*Smith v. Today*, 1990, p. 204, che censura il titolo ma non riscontra falsa rappresentazione delle circostanze del decesso di uno spettatore ad una recita del « Fantasma dell'opera »).

Non è, invece, inadeguato agli *standards* di un giornale popolare il titolo « I neri vogliono tornare a casa » per riferire di un sondaggio in cui la maggioranza degli intervistati riteneva utile l'aiuto economico a quegli immigrati che volessero far ritorno nel paese di origine (*Borzello v. The Sun*, 1990, p. 35); titolare « Un'inchiesta strapazza l'inefficienza del city council » (*Atyeo v. Express and Echo*, 1990, p. 92); in un giornale di informazioni per i consumatori, « L'imbroglio del compact disc: i superprofitti delle case discografiche tengono alto il prezzo » (*British Phonographic Industry, Ltd v. Which?*, 1990, p. 99, ed *ivi*, p. 101, *British Phonographic Industry v. Today*, per il titolo « L'industria intasca milioni con i compact da 90p a 12 sterline »).

#### 4. PROPOSTE DI RIFORMA.

Nel presentare le sue conclusioni nel giugno 1990, il *Committee on Privacy and Related Matters* presieduto da Sir David Calcutt<sup>59</sup> indicava alcune linee di riforma del sistema autodisciplinare della stampa, raccomandando tra

<sup>59</sup> *Calcutt Report*, cit. Per una critica: v. P.F. CARTER-RUCK, *The Calcutt Report of the Committee on Privacy and Related Matters*, in *Intern. Legal Practitioner*,

1990, p. 72 s. Per la reazione del *Press Council*: L. BLOM-COOPER, *Epitaph: A Critique on Calcutt*, in *37th Annual Report* (1990), London, The Press Council, 1991, p. 7 ss.

l'altro l'istituzione di una *Press Complaints Commission*, destinata a sostituire, dopo trentasei anni di attività, il *Press Council*. Tale raccomandazione muoveva dall'esplicita convinzione di dover offrire al mondo editoriale un'ultima possibilità di dimostrare la praticabilità di un efficace sistema di autodisciplina; da altra parte, si sosteneva l'inopportunità che un unico organismo fosse incaricato, come era accaduto con il *Press Council*, di due compiti difficili da perseguire unitariamente, la tutela della libertà della stampa (ma è appena il caso di sottolineare come il *Press Council* fosse assolutamente inadatto ad incidere *realmente* sui problemi della libertà di stampa) e l'esame delle violazioni della deontologia professionale. Le condizioni del buon esito dell'operazione venivano individuate dal *Calcutt Report* nella convinta adesione prestata da parte del mondo dell'informazione e nell'elaborazione di strumenti più efficaci<sup>60</sup>, nonché di un'attitudine di maggior combattività da parte dell'organo di autodisciplina<sup>61</sup>.

Lo stesso Sir David Calcutt, nella sua *Review of Press Self-Regulation*<sup>62</sup>, presentata nel gennaio 1993, avrebbe dovuto tuttavia constatare l'ennesimo, probabilmente inevitabile, fallimento del meccanismo di *self-regulation* introdotto nel 1953.

Anche in Inghilterra — al di là delle specifiche critiche di carattere tecnico che alla concezione stessa del sistema di autodisciplina adottato, rispetto all'esperienza praticata assai più efficacemente in altri settori<sup>63</sup>, possono muoversi — c'è bisogno di « novità », di interventi che si mostrino capaci di dar nuova fiducia nel funzionamento dei meccanismi prescelti per la risoluzione dei conflitti tra i diritti individuali e le libertà della stampa.

La PCC, al pari del *Press Council* e del *General Council of the Press*, non esprime<sup>64</sup> sufficiente indipendenza. La sua giurisprudenza non è espressione di un congruo bilanciamento degli interessi in conflitto. Nell'istituirla, si riconosce che l'industria si è spinta tanto in là quanto le era possibile, ma ciò chiarisce, si afferma, l'inadeguatezza strutturale di un meccanismo istituito all'interno di una organizzazione di interessi<sup>65</sup> che non fornisce alcuna ga-

<sup>60</sup> I temi della rinuncia alla giurisdizione come presupposto per l'adizione del *Council* e della mancanza di qualsivoglia sanzione o potere coercitivo, da predisporre eventualmente, come nel modello svedese, su base contrattuale, hanno dato luogo all'accusa di totale ineffettività dell'autodisciplina, che diviene un facile espediente per prevenire l'intervento del legislatore.

<sup>61</sup> Tra i problemi più urgenti è quello della terzietà di un organo di carattere corporativo.

<sup>62</sup> *Calcutt Review*, p. 5. Per un parere critico: v. J. MICHAEL, *Defective Proposals*, in *New Law Journal*, 1993, p. 100. Per la reazione della *Press Complaints Commission*: v. *Strengthening Self Regulation*, in *Report n. 17*, marzo-aprile 1993, p. 5 s.

<sup>63</sup> Per un quadro degli altri organismi di autodisciplina del mondo dell'informazione — *Advertising Standards Authority*, *Broadcasting Complaints Commission*, *Independent Broadcasting Authority* e *Independent Committee for the Supervision of*

*Standards of Telephone Information Services* — si rinvia alla recente sintesi di G. ROBERTSON e A. NICOL, *op. cit.*, p. 545 ss. Si v. altresì, sugli *alternative dispute resolution methods*, le ampie rassegne di R. DELFINO e P. GAGGERO, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1993.

<sup>64</sup> Si fa qui riferimento alle valutazioni e proposte di *Calcutt Review*, cit.

<sup>65</sup> Dei tre modelli di definizione extragiudiziarie (ed extrastatuale) delle controversie (su cui v. *infra*, par. 6) connesse a rapporti di massa, individuati (da H. MORASCH - E. BLANKENBURG, *Schieds- und Schlichtungsstellen - ein noch entwicklungsfähiger Teil der Rechtspflege*, in *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 1985, p. 217 ss.) nella delega legislativa alla mediazione tra le parti, nell'istituzione di tipo corporativo e nella rappresentanza organizzata degli interessi, questo (di tipo prevalentemente corporativo) ricorre con una certa frequenza, ad esempio nel mondo bancario (v. C.M. PRATIS, *L'accordo interbancario del 1993 per l'istituzione dell'ufficio reclami degli enti*



ranza di volere, e di essere in condizione di compiere i passi che sarebbero necessari per rendere lo strumento veramente efficiente.

Lo « stile » dell'organo di autodisciplina, del resto, ben difficilmente gli consente di rappresentare un'efficace guida per gli operatori. Gli enunciati estremamente prudenti e spesso poco chiari, l'uso di un linguaggio paludato ben al di là di un comprensibile *understatement*, richiedono una certa inventiva nel ricostruirne l'orientamento.

La proposta alternativa ad un organismo autonomo di autodisciplina si individua nell'istituzione di un ente (di autodisciplina ma) di fonte legale<sup>66</sup>, o, d'altra parte, in una ulteriore riforma del sistema attualmente praticato<sup>67</sup>; entrambe proposte cui il Governo britannico, e tantomeno il Governo attualmente in carica, non sembra in grado di prestare alcuna attenzione (come pare dimostrare l'imbarazzo in cui sembra essersi arenato il *White Paper* di cui da lungo tempo è attesa la pubblicazione).

Anche lo *Statutory Tribunal* caldeggiato dalla *Calcutt Review* rappresenterebbe una soluzione alternativa di giustizia informale. Il *Press Complaints Tribunal*, pubblicamente finanziato, dovrebbe predisporre e applicare un Codice di condotta, prevenire le pubblicazioni in violazione del Codice, giudicare le relative doglianze, sarebbe dotato di poteri istruttori e di azione. Il procedimento, sempre improntato a caratteri scarsamente formalizzati ed elastici, dovrebbe prevedere un tentativo di conciliazione ed una fase orale, l'assunzione di prove testimoniali e la possibilità di rappresentanza di un professionista legale. Il *Tribunal* avrebbe poteri coercitivi nell'ordinare la pubblicazione di rettifiche, ritrattazioni e dichiarazioni di scusa, nell'accordare riparazioni pecuniarie, il rimborso delle spese ed il pagamento di ammende. La sua competenza, di tipo esclusivo, sarebbe generale, essendo diretta alle pubblicazioni locali e nazionali, di carattere informativo o scandalistico, con la sola eccezione delle riviste scientifiche. Dovrebbe essere prevista la possibilità di riesame presso una magistratura superiore già esistente (*Court of Appeal*).

D'altra parte si disegna nel più volte citato *Report* del *National Heritage Committee* un sistema che valorizza, sia pur prevedendo un meccanismo alquanto macchinoso, l'esperienza dell'autodisciplina fin qui praticata, cui sovrapporre una possibilità di riesame presso un *Press Ombudsman* istituito in via legislativa e, in ultima istanza, presso una *High Court*, incaricata, tra l'altro, di garantire l'ottemperanza alle decisioni del *Press Ombudsman*. Attraverso questa sequenza, l'organo di autodisciplina sarebbe posto in condizione di ordinare autoritativamente la pubblicazione delle decisioni e delle rettifiche, il pagamento di ammende ed il risarcimento dei danni.

crediti e dell'Ombudsman bancario nell'ambito della tutela del consumatore. Rappresento con analoghi sistemi di altri paesi della CEE, in *Banca borsa*, 1994, p. 215 ss.; per l'esperienza tedesca: *Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe*, in *Neue jur. Wochenschrift*, 1992, p. 2745 ss.; per una prima valutazione, T. HOEREN, *Der Bankenombudsman in der Praxis*, ivi, 1994, p. 362 ss. e già Id., *Das neue Verfahren für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe*, ivi, 1992, p. 2727 ss.).

<sup>66</sup> Tra le altre raccomandazioni di Sir David Calcutt è l'introduzione di un *tort of infringement of privacy*, la previsione di nuove ipotesi di reato, la migliore protezione dell'anonimato dei minorenni e delle vittime di reati contro la libertà sessuale.

<sup>67</sup> Le raccomandazioni del *National Heritage Committee* includono altresì l'introduzione di un *Protection of Privacy Bill*, un maggior controllo sulla messa in commercio di apparecchi destinati alla intercettazione, il gratuito patrocinio per le azioni in *defamation* e per lesione della *privacy*: v. *Privacy and Media*, cit., p. XII ss.

Il *Press Ombudsman* dovrebbe essere nominato dal *Lord Chancellor* di conserva con il *Lord Advocate* e finanziato pubblicamente e godrebbe di un ampio potere di azione, poiché il suo riesame non verrebbe necessariamente condizionato all'iniziativa di parte. Si ritiene anche di poter ottenere una maggior efficacia della *voluntary self-regulation* inserendo nel contratto di lavoro dei giornalisti un obbligo di osservare il *Code of practice*. Si raccomanda, inoltre, la diffusa adesione alla pratica di istituire un « garante del lettore » che possa disporre di una rubrica settimanale indipendente. La *Press Commission* dovrebbe, infine, assumere una maggior iniziativa, istituire una « linea diretta » operativa giorno e notte per la prevenzione delle violazioni del codice di condotta, essere impegnata nella formazione dei giornalisti e sul fronte della libertà di stampa, intesa però, appunto, come tutela dell'informazione, e manifestare, infine, un'autentica disponibilità all'esame dei *third-party complaints*, che possono pure rappresentare un mezzo di tutela efficace della libertà e trasparenza dell'informazione, il vero interesse generale che nelle discussioni sull'autodisciplina finisce, in definitiva, per essere trascurato.

## 5. LA « LIBERTÀ DI INFORMAZIONE » E L'AUTODISCIPLINA.

Tra i temi più delicati che una riflessione rivolta a valutare, o a tracciare le linee di un sistema di autodisciplina della stampa deve prendere in considerazione è, infatti, la stretta connessione dell'attività giornalistica con la garanzia di libera manifestazione del pensiero.

Non è qui possibile, né d'altronde necessario, esaminare, sul piano formale, la consistenza dell'assunto di quanti, da tale garanzia, deducono l'esistenza di un diritto, di pari rilevanza nel sistema, ad essere (correttamente) informati<sup>68</sup>, che agirebbe come limite alla libertà di manifestazione del pensiero nell'interesse della generalità dei fruitori del messaggio. Ma l'opportunità di un meccanismo di autodisciplina sembra doversi, fondamentalmente, valutare in termini di funzionalità al massimo sviluppo degli interessi di entrambi i soggetti del « rapporto informazionale », chi informa e chi viene informato<sup>69</sup>.

<sup>68</sup> N. LIPARI, *L'informazione leale e il diritto ad essere informati*, in questa *Rivista*, 1991, p. 803 ss. (e già Id., *Libertà di informare o diritto ad essere informati?*, in *Dir radiodiffusioni*, 1978, p. 1 ss.; cfr. altresì, anche per ulteriori riferimenti, V. CUFFARO, *Profili civilistici del diritto all'informazione*, Napoli, Jovene, 1986, pp. 71 ss. e 95 ss., spec. 104 ss., nonché, in termini di maggior cautela, V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, Jovene, 1985, pp. 165 ss. e 254 ss.), che fa ora riferimento all'art. 1, legge n. 223/1990, ove, enunciando i principi informatori del sistema radiotelevisivo, « di preminente interesse generale », si elencano: « il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse

opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione ». Il tema è stato solitamente considerato come riflesso della garanzia di libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 della Costituzione: per tutti, v. P. BARIÈ, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 232 ss., *passim*; ed attuabile attraverso il pluralismo interno (accesso) ed esterno (pluralità di fonti): sul punto, v. R. LANZILLO, *Le indicazioni della Corte Costituzionale circa il futuro assetto dell'emittenza radiotelevisiva*, in questa *Rivista*, 1989, p. 1 ss., spec. 11 ss.

<sup>69</sup> È l'impostazione di N. LIPARI, *L'informazione leale e il diritto ad essere informati*, cit.

Le istanze legate al tema della libertà di informazione, intese nel senso ampio che si è accennato, possono affrontarsi anche attraverso il discorso sulla deontologia professionale del giornalista.

I diversi ordini di limitazioni che possono comprimere la libertà di informazione, nella configurazione «relazionale» accennata, e cioè i limiti cui tradizionalmente fa capo l'istanza dell'autodisciplina, dettata dall'interesse alla protezione di singoli o da prevalenti interessi di carattere pubblicistico, le limitazioni derivanti dal modo in cui gli operatori (imprese e giornalisti) si collocano sui «mercati» di cui fanno parte (editoria) o con i quali entrano in contatto (politica, imprenditoria, amministrazione ecc.), infine le limitazioni derivanti dall'interesse statale, operano, per alcuni versi, diversamente e danno però luogo ad un sistema di vincoli che complessivamente determina le condizioni per la creazione e la circolazione di informazione.

Si è allora ritenuto che il problema della disciplina della professione giornalistica — che viene suddiviso in tre tematiche distinte, quali l'accesso all'informazione, la protezione della *privacy* e l'autodisciplina<sup>70</sup> — possa essere diviso nel monitoraggio sulla libertà della stampa (di cui potrebbe farsi carico un organo espresso dalla stampa stessa), e protezione dei diritti individuali, articolato in competenze di rettifica immediata (per cui sarebbe competente un organismo eteronomo) e creazione di un corpo di regole di condotta (da affidare ad un organismo di natura volontaria)<sup>71</sup>.

Al di là di tali proposte, il diritto all'informazione corretta trova espressione nella *self-regulation* in due sensi, in parte sovrapposti. L'art. 1 del Codice di condotta prescrive, intanto, il dovere di accuratezza e impone di non pubblicare notizie distorte o fuorvianti. Un'applicazione adeguata di tale disposizione potrebbe coprire l'intero campo del diritto all'informazione. Nella prassi, si riscontrano giudizi di censura per il titolo «Massiccio «sì» alla *poll-tax*», riferito all'adempimento della prescritta registrazione (*Whitehouse v. Cambridge Evening News*, 1990, p. 30) o per l'indistinta attribuzione all'IRA di tutti gli omicidi avvenuti in Irlanda (*Reynolds v. News of the World*, 1990, p. 92), mentre si ritiene manifestamente infondato doversi della pubblicazione di immagini, offensive per le donne e socialmente indesiderabili, tratte da un film provocante (agosto 1992, p. 16, nn. 29-30).

Come già si è ricordato, poi, per la violazione delle norme di condotta contemplate dal Codice, la legittimazione non è limitata a coloro che sono direttamente e personalmente colpiti dalla divulgazione dell'informazione. I *third-party complaints*, ammissibili dinnanzi al *Press Council*, prima, e poi alla *Press Complaints Commission*, sono utili strumenti del diritto all'informazione, sia pur limitatamente alla violazione di specifiche disposizioni del Codice. La prassi applicativa dell'organo di autodisciplina, tuttavia, li sottopone ad un vaglio preliminare particolarmente rigoroso, nella sostanza escludendoli.

Certamente, inserire nell'ambito di competenza di un organo di disciplina pretese che siano immediata espressione del diritto ad essere (correttamente) informati, non offre una definizione risolutiva del problema della trasparenza dell'informazione, ma, se sarebbe affrettato delegare integralmente la tutela della libertà dell'informazione a strumenti di carattere pubblicistico, ed

<sup>70</sup> *Privacy and Media*, p. XII ss.

*Press*, cit., *passim*.

<sup>71</sup> G. ROBERTSON, *People Against the*

in mancanza di rimedi affidati all'iniziativa dei singoli, la competenza autodisciplinare potrebbe sembrare frutto di un compromesso accettabile tra le due esigenze di tutela dell'utente, da un lato, e, per altro verso, di eliminazione del rischio di usi distorti, cui tale strumento, se organizzato in un contesto formalizzato ed eteronomo, potrebbe prestarsi. Occorre, d'altronde, valutare se una soluzione di questo tipo<sup>72</sup> faccia segnare un vero progresso o non serva piuttosto a mascherare il problema.

Un accettabile sistema di autodisciplina della stampa non può, in ogni caso, non commensurarsi all'efficacia del controllo che una comunità predispone per preservare il valore della libertà di informazione, e, realizzare attraverso la prospettiva dell'autodisciplina una sintesi della difesa dei diritti individuali e della correttezza del « rapporto informativo », non appare, sul piano tecnico, impresa di difficoltosa attuazione. Si tratta, quindi, di un tema con cui deve confrontarsi chi confidi nell'opportunità di sottrarre, in forme e modi determinati (e in via non radicalmente esclusiva<sup>73</sup>), la regolazione di tali conflitti alla ordinaria amministrazione della giustizia.

## 6. L'AUTODISCIPLINA COME METODO ALTERNATIVO DI DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Nel contesto<sup>74</sup>, appena accennato, dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come del resto si è già detto, la discussione sull'autodisciplina può essere fruttuosamente inserita, anche se non si tratta, come pure si è avvertito, del solo tratto caratteristico della *self-regulation*. Le esperienze del tipo qui esaminato possono infatti contribuire alla valutazione dello strumentario della giustizia « informale », mentre le analisi svolte a proposito di quest'ultima, le attese e le obiezioni che suscita, sono in grado di offrire alla discussione sulla *self-regulation* un ulteriore bagaglio di esperienza.

Le questioni prese in considerazione dal dibattito sulla definizione alternativa delle controversie spaziano dall'analisi dell'eccesso di diritto (e di diritto statuale) al rapporto tra diritto ed altri sistemi normativi, dallo studio dei procedimenti giurisdizionali semplificati ai problemi della giustizia privata, sia questa destinata a regolare i conflitti interni ad un'organizzazione, a risolvere le controversie relative ad una determinata serie di rapporti, o venga somministrata da parte di un'impresa o di un professionista<sup>75</sup>.

<sup>72</sup> V. *infra*, par. 6.

<sup>73</sup> V. *infra*, nt. 84 e 89.

<sup>74</sup> Oltre ai contributi cit. *infra* (e *supra*, nt. 65), con riferimento all'ambiente britannico, v. gli atti del « 1992 W.G. Hart Legal Workshop » su *Dispute Resolution: Civil Justice and its Alternatives*, in 56 *Modern Law Rev.* (1993), pp. 277-470, di cui alcuni cit. *infra*; per l'ordinamento tedesco, v. la sintesi di E. VON HIPPEL, *Verbraucherschutz*<sup>3</sup>, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1986, pp. 155 ss., spec. 165-169 e la letteratura *ivi* citata; v. altresì il volume curato, su iniziativa del Bundesministerium für Justiz, da E. BLANKENBURG ET AL., *Alternativen zur Ziviljustiz*, Köln, Bunde-

sanzeiger Verlag, 1982 ed i contributi raccolti nella parte seconda del volume a cura dello stesso E. BLANKENBURG ET AL., *Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht*, 6 *Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1980. In breve, J. ALBERS - P. HARTMANN, *Zivilprozeßordnung*, München, C.H. Beck, 1994, p. 2110 s. Per l'esperienza nord-americana, v. *infra*, nt. 75, 77-79, 82, 85 e 93.

<sup>75</sup> V. ad esempio S. ROBERTS, *Alternative Dispute Resolution and Civil Justice: An Unresolved Relationship*, in 56 *Modern L. Rev.* (1993), p. 452 ss., spec. 462 ss. Su una specifica esperienza di *Ombudsman*

L'analisi si sofferma anche sulla profonda diversità tra l'*adversarial litigation*, tipica del contesto sociale frammentato e diretta a decisioni binarie<sup>76</sup>, e la soluzione (in senso ampio) mediatrice del conflitto, espressione in origine di comunità fortemente coese il cui atteggiamento di persuasione tenderebbe alla (auto)conformazione<sup>77</sup> o di differenze e specificità che il diritto « eguale » non appare in grado di riconoscere.

Le finalità perseguite e gli espliciti motivi ideologici che tale dibattito ispirano riescono a dare conto della considerazione di una gamma di temi così ampia, ma ad un tempo esprimono una plurivalenza ed un'ambiguità che difficilmente possono essere risolte.

Più precisamente, il dibattito sulla definizione extragiurisdizionale<sup>78</sup> delle controversie che va sotto il nome di *alternative dispute resolution* persegue una regolazione dei conflitti individuali più soddisfacente per entrambe le parti, e quindi, per quel che qui maggiormente interessa, una miglior protezione dell'utente o consumatore attraverso l'elaborazione di strumenti capaci di superare gli ostacoli alla soddisfazione delle domande di giustizia.

Soprattutto in quanto destinate a sfociare in un contenzioso bagatellare, infatti, queste ultime tendono spesso a non trovare ingresso<sup>79</sup> (e, con riferimento al nostro tema, può rilevarsi, per quanto la rilevanza del discorso si possa considerare modesta, che le azioni in *defamation* non godono in Gran Bretagna del *legal aid*<sup>80</sup>).

Con tali strumenti, per altro verso, si intende reagire all'ipertrofia del legislativo, che vuole regolare « fino i più riposti angoli della realtà »<sup>81</sup>, e contrastare la riscontrata tendenza a giuridificare ogni conflitto sociale<sup>82</sup>,

dei consumatori istituito da una testata giornalistica, v. J.A. HANNIGAN, *The Newspapers Ombudsman and Consumer Complaints: An Empirical Assessment*, in 11 *Law & Society Rev.* (1977), p. 679 ss.

<sup>76</sup> « Unter Entscheidungszwang », per riprendere le parole di N. LUHMANN, *Kommunikation über Recht in Interaktionssystemen*, in *Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht*, cit., p. 108 s.

<sup>77</sup> J.S. AUERBACH, *Justice Without Law?*, New York-Oxford, Oxford Univ. Press, 1983, *passim*.

<sup>78</sup> V. S. ROBERTS, *op. cit.*, p. 452 ss., spec. 458 ss. Nella letteratura nord-americana v., con particolare riferimento, rispettivamente, ai metodi volontariamente prescelti dalle parti ed ai procedimenti giurisdizionali semplificati o paragiurisdizionali, J.K. LIEBERMAN - J.F. HENRY, *Lessons from the Alternative Dispute Resolution Movement*, in 53 *U. Chi. L. Rev.* (1986), p. 424 ss.; R.A. POSNER, *The Summary Jury Trial and Other Methods of Alternative Dispute Resolution: Some Cautionary Observations*, *ibidem*, p. 366 ss.

<sup>79</sup> Sul punto v., incline ai procedimenti alternativi, cui attribuisce un ruolo importante nell'accesso alla giustizia, M. CAPPELLETTI, *Alternative Dispute Resolution*

*Processes Within The Framework of the World-Wide Access To Justice Movement*, in 56 *Modern L. Rev.* (1993), p. 282 ss., spec. p. 287 ss., ove ulteriori riferimenti.

<sup>80</sup> Mentre non è sufficiente un *counterclaim* in *defamation*, per declassificare l'azione: V. Schedule II, part II, n. 1, del *Legal Aid Act 1988*.

<sup>81</sup> Uso le parole di P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*<sup>10</sup>, rist., Napoli, Jovene, 1993, p. 35.

<sup>82</sup> W.E. BURGER, cit. da H.T. EDWARDS, *Alternative Dispute Resolution: Panacea or Anathema?*, in 99 *Harv. L. Rev.* (1986), p. 676. Il tema si presta a collegamenti troppo ampi per essere anche solo accennati: sull'irrilevante giuridico, oltre ai contributi raccolti in *Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht*, cit. (ed. ivi E. BLANKENBURG, *Recht als graduellisiertes Konzept. Begriffsdimensionen der Diskussion um Verrechtlichung und Entrechtlichung*, p. 83 ss.), v. J. CARBONNIER, *Flexible droit. Pour une sociologie du droit sans rigueur*<sup>6</sup>, Paris, L.G.D.J., 1988, ed. ivi spec. *L'hypothèse du non droit*, p. 24 ss. Di recente, l'intervento di S. RODOTÀ, *Il ritorno al diritto*, in G. VESINTINI (cur.), *Il diritto dei nuovi mondi*, Padova, Cedam, 1994, p. 317 ss. Fu lo stes-

anche il più estraneo al diritto<sup>83</sup>; si persegue, così, attraverso lo storno di parte del contenzioso, una maggior efficienza, ed un minor costo, della giustizia ordinaria e, d'altra parte — si tratta di un profilo non marginale nel dibattito sull'*alternative dispute resolution* — la rivendicazione di un più incisivo potere (e di un'ulteriore articolazione di mercato) per il ceto dei professionisti legali.

Queste finalità, ideologicamente e praticamente connotate in modo così diverso, dovrebbero essere valutate con grande attenzione, quando vengono affacciate proposte di ricorso alla giustizia informale. Non è inutile ricordare come esse possano complessivamente determinare un sostanziale affievolimento, in nome dell'efficienza, dell'accesso alla giustizia; un minor controllo sulla gestione dei rapporti contrattuali di massa<sup>84</sup>; una tendenza transattiva che può, al limite, rivelarsi confliggente con determinati principi accolti dal legislatore, in ipotesi non rispecchiati dall'assetto di interessi che viene fornito alla controversia, e comunque incapaci di esprimersi attraverso la limitazione del ruolo delle Corti alla funzione di composizione degli interessi dei litiganti<sup>85</sup>, ciò che può significare contenerne la supplenza<sup>86</sup> e mortificare l'evoluzione giudiziaria del diritto<sup>87</sup>; infine, l'affidamento dei di-

so dogma della completezza — nell'escludere l'esistenza di lacune senza affermare l'onnipervasività dell'ordinamento — a confinare i fenomeni non regolati in un vuoto di diritto, limitando gli spazi di irrilevanza — non già i territori lasciati all'autonomia privata — lì «dove non è possibile o dove in concreto manchi ogni conflitto di interessi tra gli uomini» (P. RESCIGNO, *Manuale del diritto privato italiano*, cit., p. 36).

<sup>83</sup> «The possibilities are limitless», quando «children sue their parents, and non-divorcing spouses sue each other», «parishioners have already sued priests and, appropriately, district attorneys have sued judges», «a group of parents litigated the error of a football official, winning a judgment in favor of their high school team before the state supreme court overruled it» (J.S. AUERBACH, *op. cit.*, p. 138).

<sup>84</sup> V. C.M. MAZZONI, *Contratti di massa e controlli nel diritto privato*, Napoli, Jovene, 1975, p. 171. È pertinente cennare anche alla vicenda dell'arbitrato del lavoro, su cui v. le riflessioni di J.S. AUERBACH, *op. cit.*, p. 60 ss. (mentre per riferimenti all'esperienza italiana dell'arbitrato obbligatorio si fa rinvio a C.M. BARONE, *Nota* a Cass. 10 febbraio 1992, n. 1458, in *Foro it.*, 1993, I, col. 673 s.).

<sup>85</sup> Il diritto, e la decisione giudiziaria (non solo in un ambiente di *Common Law*), assumono una dimensione ulteriore rispetto alla mera soluzione di una controversia: v. O.M. FISS, *Against Settlement*, in 93 *Yale L.J.* (1984), p. 1073 ss. (e si pen-

si, proprio nell'ambito della tutela del consumatore, a *class actions* e *Verbandsklagen*). Con riferimento all'autodisciplina della stampa, sottolinea l'ambiguità delle soluzioni transattive, LIPARI, *L'informazione leale ed il diritto ad essere informati*, cit., p. 810 s. Nell'esperienza in parola la conciliazione viene raggiunta attraverso la pubblicazione di una rettifica o di una ritrattazione ma spesso anche grazie ad una lettera privata di scuse o all'impegno a modificare la propria condotta (ad esempio, v. *Leicester Mercury*, ott. 1992, p. 9).

<sup>86</sup> Così J.S. AUERBACH, *op. cit.*, p. 121, per cui (p. 128), nel dibattito degli ultimi decenni, nulla è parso incoraggiare l'entusiasmo per i metodi alternativi di definizione delle controversie quanto gli episodi giudiziari capaci di incidere su consolidati privilegi. Analogamente, R.L. ABEL, *Delegalization: A Critical Review of Its Ideology, Manifestations, and Social Consequences*, in *Alternative Rechtsformen und Alternativen zum Recht*, cit., p. 30 (dello stesso A., v. altresì *The Contradictions of Informal Justice* in ID. (ed.), *The Politics of Informal Justice*, I, *The American Experience*, New York, Academic Press, 1982, p. 267 ss.).

<sup>87</sup> I procedimenti alternativi possono allora limitarsi a controversie che non suscitano problemi di interesse o di vasta risonanza pubblica: H.T. EDWARDS, *op. cit.*, p. 673; V. G. ALPA, *Un progetto per la giustizia «minore»*, in *Corriere Giur.*, p. 1383 ss.

ritti dei soggetti meno avvantaggiati ad istituzioni dotate di minori poteri<sup>88</sup> (se non di minor attitudine) a proteggerli<sup>89</sup>.

Una valutazione dell'autodisciplina della stampa come metodo di risoluzione alternativa delle controversie non può, evidentemente, formularsi in modo astratto. Nell'esperienza inglese, la faticosa eliminazione del *legal waiver*, rendendo il rimedio concorrente e non alternativo a quelli ordinari, è tra gli aspetti da apprezzare positivamente. Sarebbe auspicabile la facilitazione dell'accesso alla giustizia ordinaria, secondo le proposte di riforma cui si è già fatto riferimento, che potrebbe anche servire da stimolo per un'azione più efficace della *Press Commission*.

Il limite dell'autodisciplina consistendo — oltre alla mancanza di poteri sanzionatori — nella discrezionalità delle decisioni, una maggior coerenza applicativa da parte della Commissione e l'uso rigoroso del sistema del precedente, che impone una esauriente motivazione ogniqualvolta, nel distaccarsi da un orientamento consolidato, si rifiuti un rimedio solitamente concesso, sono condizioni non soddisfatte dalla prassi applicativa, in cui il giudizio di manifesta infondatezza viene svolto senza alcuna motivazione e lo stesso rigetto delle doglianze proposte è spesso effettuato in modo apodittico. L'esigenza di fornire una guida all'attività dei giornalisti, che è tra gli scopi principali dell'autodisciplina, chiarisce il significato di una critica alla motivazione delle decisioni. Non sembra potersi asserire in contrario che il provvedimento di giustizia « informale », inteso all'applicazione di *standards* di carattere extragiuridico non può essere valutato attraverso l'applicazione dei parametri che si usano per valutare le decisioni di un organismo di giustizia ordinaria. Diventa quindi rilevante sottolineare come sia assai difficile rendere coerente un corpo di decisioni che si susseguono con attitudine spiccatamente casistica, tendendo a non confrontarsi con i precedenti *dicta* e senza render conto della necessità di distaccarsi o di invertire una tendenza applicativa<sup>90</sup>.

Anche in una valutazione più generica dell'esperienza inglese prevale un giudizio negativo. Del resto, il contesto attuale in cui la *self-regulation* prende forma, e l'articolazione del mercato editoriale cui è diretta<sup>91</sup>, non sem-

<sup>88</sup> J.S. AUERBACH, *op. cit.*, p. 144. Del resto, il potere è incompatibile con l'assenza di forma: R.L. ABEL, *Delegalization*, cit., pp. 38 s., 42.

<sup>89</sup> La direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori considera abusiva (*Allegato*, 1, lett. g) la clausola che ha per oggetto o per effetto di « sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, in particolare obbligando il consumatore a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato non disciplinata da disposizioni giuridiche, limitando indebitamente i mezzi di prova a disposizione del consumatore o imponendogli un onere della prova che, ai sensi della legislazione applicabile, incomberebbe a un'altra parte del contratto » (ove per « disposizioni giuridiche » si deve probabilmente intendere « disposizioni legali »).

<sup>90</sup> R. WACKS, *op. cit.*, p. 164 s., nt. 38 e 40.

<sup>91</sup> Il dibattito che, a livello istituzionale e di pubblica opinione, si svolge in Gran Bretagna sul « controllo » della stampa, per la sua particolare animazione, potrebbe suscitare stupore, se una persuasiva spiegazione non fosse resa manifesta dall'ampiezza di quella sezione del mercato editoriale occupata da testate destinate più ad una certa forma di intrattenimento volgare che non all'informazione, che rende assai complesso preordinare un sistema di autodisciplina rivolto a destinatari così diversi come il *Daily Mirror* o il *Sun* e l'*Economist* e, d'altra parte spiega — meglio di altre buone ragioni, che pure sussistono — le forti resistenze all'introduzione di qualsivoglia riforma in via legislativa.

Ad aprile 1994 la diffusione complessiva dei più importanti *tabloids* quotidiani

brano prestarsi alla riuscita di un sistema di giustizia informale: la condizione paritaria dei soggetti coinvolti, il forte consenso sulle regole, la sussistenza di effettive forme di controllo pur al di fuori della coercizione statale, che sono i presupposti da cui devono muovere i tentativi di regolazione alternativa<sup>92</sup>, costituiscono altrettanti requisiti che certamente non è possibile riscontrare nell'ambito delle controversie in parola.

È, dunque, alla prospettiva che individua nei meccanismi alternativi di definizione delle controversie individuali — reazione all'eccessivo costo sociale della giustizia — l'espressione di un accesso selettivo, e, reciprocamente, di una immunità<sup>93</sup>, che la concreta esperienza della *press self-regulation* finisce per fornire riscontro.

(«The Sun», «Daily Mirror», «Daily Star») era di 7.367.859 copie (con una quota di mercato del 54%), e di quelli domenicali («News of the World», «Sunday Mirror», «The People», «Sunday Sport») di 9.640.301 copie (pari ad una quota del 60%), rispetto ad un mercato di qualità («Sunday Times», «The Observer», «Sunday Telegraph», «Independent on Sunday», domenicali e, tra i quotidiani, «The Times», «The Independent», «The Guardian», «Daily Telegraph», «Financial Times») attestato sui

due milioni e mezzo di copie e ad una fascia media («Sunday Express», «Mail on Sunday», domenicali e «Today», «Daily Express» e «Daily Mail», tra i quotidiani) che si calcola in quasi 4 milioni di copie: per un quadro dettagliato v. Tabella 8 in *Appendice*.

<sup>92</sup> Così R.L. ABEL, *Delegalization*, cit., p. 40.

<sup>93</sup> O.M. FISS, *Out of Eden*, 94 *Yale L.J.* (1985), p. 1672; J.S. AUERBACH, *op. cit.*, p. 97 ss.



## APPENDICE

A. Codice di condotta  
(aggiornato al 27 ottobre 1993)<sup>1</sup>.

Tutti gli operatori della stampa hanno il dovere di osservare i più rigorosi *standards* etici e professionali. Nel farlo, devono aver riguardo alle disposizioni del presente Codice di condotta e salvaguardare il diritto del pubblico all'informazione.

I direttori sono responsabili dei comportamenti dei giornalisti impiegati alle loro dipendenze. Essi devono altresì, nei limiti del possibile, aver cura che i materiali ottenuti da soggetti estranei alla loro organizzazione professionale non siano frutto di violazione del presente Codice.

Il significativo elemento di autolimitazione in tal guisa introdotto è stato concepito in modo tale da risultare accettabile nel contesto di un sistema di autodisciplina.

Il Codice di condotta deve essere applicato nello spirito come nella lettera.

I direttori dovranno riscontrare con la massima sollecitudine possibile le richieste della PCC. Ogni testata che, in applicazione delle seguenti disposizioni, venga fatta oggetto di critica da parte della PCC è tenuta a pubblicarne la decisione nella sua interezza e con il dovuto risalto.

## 1. ACCURATEZZA.

i) Gli organi di stampa, quotidiani e periodici, devono astenersi dal pubblicare notizie inaccurate, distorte o fuorvianti.

ii) L'accertata pubblicazione di significative inesattezze, di affermazioni fuorvianti o di notizie distorte dovrà essere immediatamente corretta con la dovuta evidenza.

<sup>1</sup> Da Press Complaints Commission, *Report n. 22*, London, PCC, dicembre 1993. Per economia di spazio, ci limitiamo a riportare il testo del Codice attualmente applicato dalla PCC, aggiornato al 27 ottobre 1993. Il *Code of Practice* è stato adottato da una Commissione di direttori, presieduta dal direttore di «News of the World» e non, come raccomandato dal *Calcutt Report*, dall'organo di disciplina. Per una puntuale rassegna delle modificazioni apportate al testo suggerito dal *Calcutt Report*, v. *Calcutt Review*, cit., p. 17 ss. e le tavole sinottiche pubblicate *ivi* a p. 79 ss., e in *Privacy and Media*, cit., p. XXXI ss. (ove è anche riferimento al Codice proposto dal National Heritage Committee); cfr. anche G. ROBERTSON - A. NICOL, *Media Law*, cit., p. 529 ss.

iii) Un testo di scuse dovrà essere pubblicato ogniqualvolta ciò appaia appropriato.

iv) I giornali quotidiani e periodici devono sempre e correttamente dar conto dell'esito di azioni in diffamazione nelle quali siano comparsi come convenuti.

## 2. OPPORTUNITÀ DI REPLICA.

Una leale opportunità di replica a fronte della pubblicazione di notizie inaccurate deve essere consentita ai soggetti individuali o collettivi che ne facciano richiesta.

## 3. COMMENTI, CONGETTURE, FATTI.

Gli organi di stampa, benché liberi di essere partigiani, devono distinguere chiaramente tra commenti, congetture, fatti.

## 4. RISERVATEZZA.

L'intrusione, non consentita, nella vita privata di un individuo non è, in linea generale, accettabile, così come non può ammettersi l'uso di teleobiettivi al fine di riprendere, senza consenso, chiunque si trovi in una proprietà privata. La pubblicazione può essere giustificata solo dal pubblico interesse.

Nota - Per proprietà privata si intende qualsivoglia residenza privata, come le sue pertinenze, con esclusione di parchi o campi ad essa adiacenti. Rientrano nella previsione della norma anche le camere d'albergo (non le parti comuni) e le aree di ospedali e reparti maternità riservate ai pazienti.

## 5. APPARECCHI D'ASCOLTO.

A meno che non ricorra una giustificazione di pubblico interesse, il giornalista non può preconstituire o pubblicare materiale captato attraverso l'intercettazione, anche telefonica.

## 6. OSPEDALI.

i) Negli ospedali o in istituzioni similari, il giornalista o fotografo deve identificarsi presso un funzionario responsabile e ottenere un apposito permesso prima di accedere ad aree non aperte al pubblico.

ii) Le restrizioni relative all'intrusione nell'altrui vita privata devono essere intese in modo particolarmente rigoroso nel caso di soggetti che si trovino in ospedali ed istituti similari.

## 7. FALSA RAPPRESENTAZIONE.

i) Il giornalista non può, in linea generale, ottenere informazioni od immagini attraverso la falsa rappresentazione o la simulazione.

ii) A meno che ciò non avvenga nel pubblico interesse, documenti ed immagini possono essere prelevati solo con l'espresso consenso del loro titolare.

iii) La simulazione può essere ammessa solo quando ricorra una ragione di pubblico interesse ed il materiale non fosse suscettibile di essere diversamente ottenuto.

## 8. MOLESTIE.

i) Il giornalista non può ottenere, o cercare di ottenere, informazioni od immagini attraverso intimidazioni o molestie.

ii) Ameno che non ricorrano ragioni di pubblico interesse, il giornalista non può riprendere soggetti che si trovino in aree di proprietà privata (come sopra definita) senza il loro consenso, né deve insistere nel contatto telefonico o nelle richieste di informazioni ove gli venga richiesto di smettere, né trattarsi in aree di proprietà privata da cui gli venga chiesto di allontanarsi, né inseguire alcuno che non lo voglia.

iii) Il direttore responsabile è tenuto ad assicurarsi che la condotta del giornalista si adegui a tali requisiti.

## 9. RETRIBUZIONE DEGLI ARTICOLI.

Non deve aver luogo alcun pagamento od offerta di pagamento a retribuzione di notizie, immagini o informazioni, né direttamente né a mezzo di intermediari, a favore di testimoni o potenziali testimoni in procedimenti giudiziari ordinari o penali, o di persone coinvolte in episodi di rilevanza penale e persone a loro associate (compresi familiari, amici, colleghi, vicini di casa) a meno che la pubblicazione sia necessaria nel pubblico interesse e la retribuzione appaia indispensabile per la pubblicazione.

## 10. INTRUSIONE IN SITUAZIONI DI LUTTO O GRAVE TURBAMENTO.

In situazioni di lutto o di grave turbamento, i protagonisti devono essere avvicinati con sensibilità e discrezione.

## 11. FAMILIARI E AMICI ESTRANEI A FATTI DI RILEVANZA PENALE.

A meno che ciò sia contrario al diritto del pubblico all'informazione, la stampa deve evitare di fornire l'identificazione di familiari o amici di chiunque sia imputato o condannato per aver commesso un reato.

## 12. DICHIARAZIONI ED IMMAGINI DI MINORI.

i) Il giornalista, in linea generale, non deve intervistare o riprendere l'immagine di mi-

norì di 16 anni, in relazione a temi che tocchino l'equilibrio personale del minore, in assenza o senza il consenso di un genitore o di altro adulto che ne abbia la sorveglianza.

ii) I minori non devono essere avvicinati o ripresi nel corso della attività scolastica senza il consenso della competente autorità.

## 13. I MINORI E LE VIOLAZIONI DELLA LIBERTÀ SESSUALE.

1. Il giornalista non deve, pur in assenza di specifiche limitazioni di legge, identificare i minori di anni 16 che siano coinvolti, come vittime, testimoni o imputati, in delitti contro la libertà sessuale.

2. Nelle cronache giudiziarie relative a delitti contro la libertà sessuale dei minori:

i) Gli adulti possono essere identificati.

ii) Deve essere evitato il termine « incesto ».

iii) Può farsi riferimento all'evento con locuzioni del tipo « gravi violenze nei confronti di minore ».

iv) Il minore non deve essere identificato.

v) Deve essere evitato ogni riferimento alla relazione tra l'adulto ed il minore.

## 14. PERSONE LESE.

Il giornalista non deve pubblicare materiali che possano contribuire all'identificazione delle persone lese da delitti contro la libertà sessuale, salvo che sia legalmente legittimato a farlo.

## 15. DISCRIMINAZIONE.

i) Deve essere evitata ogni allusione peggiorativa o che sia frutto di pregiudizio in relazione alla razza, colore della pelle, religione, attitudine sessuale, impedimento o malattia psichica o fisica.

ii) Non sono passibili di pubblicazione i riferimenti alla razza, colore della pelle, religione, attitudine sessuale, se non direttamente attinenti la notizia.

## 16. GIORNALISMO ECONOMICO.

i) Al di là delle specifiche prescrizioni di legge, il giornalista non deve profittare di informazioni ricevute in virtù della propria posizione professionale né trasmetterle ad altri.

ii) Il giornalista non deve pubblicare a proposito di titoli in relazione ai quali sussista un significativo interesse suo o dei suoi familiari, a meno che manifesti tale circostanza al direttore o al capo servizio economico.

iii) Il giornalista non deve operare, direttamente o tramite rappresentante, su titoli con riferimento ai quali ha scritto nell'immediato passato o ha intenzione di scrivere nel prossimo futuro.

## 17. FONTI CONFIDENZIALI.

Il giornalista ha l'obbligo morale di proteggere le fonti di informazione.

i) Investigare o divulgare azioni criminose o seriamente riprovevoli.

ii) Proteggere la salute o la sicurezza pubblica.

iii) Proteggere il pubblico dall'essere indotto in errore da parte di singoli o collettività.

In ogni caso in cui il pubblico interesse sia invocato al di là della precedente definizione, la Press Complaints Commission richiederà una specifica dimostrazione da parte del direttore responsabile.

## 18. INTERESSE PUBBLICO.

Si intende come pubblico interesse per gli effetti degli artt. 4, 5, 7, 8, e 9.

B. Notizie statistiche<sup>1</sup>.Tabella 1. Esito delle doglianze presentate alla PCC<sup>2</sup>.

Anno	Manif. infond.	Conc.	Accolti	Respinti	Non es. per altri motivi	Totale
1991	470 (32,2%)	439 (30,09%)	41 (2,81%)	43 (2,95%)	466 (31,9%)	1.459
1992	510 (40,8%)	151 (11,9%)	31 (2,46%)	45 (3,57%)	523 (41,5%)	1.260
1993	681 (37,4%)	216 (11,8%)	32 (1,7%)	52 (2,8%)	840 (46,1%)	1.821
Totale	1.661 (36,5%)	806 (17,6%)	104 (2,29%)	140 (3,08%)	1.829 (40,2%)	4.540

Tabella 2. Divisione delle doglianze esaminate per genere di pubblicazione (gennaio 1991-dicembre 1993).

Quotidiani nazionali	33,9%
Domenicali nazionali	14,4%
Quotidiani locali	26,0%
Settimanali locali	14,5%
Giornali locali gratuiti	4,9%
Riviste	6,3%

<sup>1</sup> Relative alla *Press Complaints Commission* ed al *Press Council*, rispettivamente, tratte dai *Reporters* e alla PCC, da *Press Complaints Commission Review*, London The Press Complaints Commission, s.d., e da *37th Annual Report* (1990), London,

The Press Council, 1991.

<sup>2</sup> Nell'ultima colonna sono indicati cumulativamente i ricorsi non esaminati per incompetenza o per ritardo e quelli non coltivati dal ricorrente.

Tabella 3. *Doglianze esaminate divise per clausola del codice di condotta (gennaio 1991-dicembre 1993).*

art. 1 - Accuratezza	73,0%
art. 2 - Opportunità di replica	1,9%
art. 3 - Commenti, congetture, fatti	1,6%
art. 4 - Riservatezza	8,7%
art. 5 - Apparecchi d'ascolto	—
art. 6 - Ospedali	1,2%
art. 7 - Falsa rappresentazione	1,6%
art. 8 - Molestie	0,4%
art. 9 - Retribuzione delle fonti	1,4%
art. 10 - Intrusione in situazioni di lutto o di grave turbamento	2,8%
art. 11 - Familiari e conoscenti estranei a fatti di rilievo penale	2,9%
art. 12 - Dichiarazioni ed immagini di minorenni	0,7%
art. 13 - I minori e le violazioni della libertà sessuale	0,4%
art. 14 - Persone lese	3,2%
art. 15 - Discriminazione	0,1%
art. 16 - Giornalismo economico	0,1%
art. 17 - Fonti confidenziali	—

Tabella 4. *Giudizi del Press Council per genere di pubblicazione (1990).*

Quotidiani nazionali	78
Domenicali	32
Periodici	16
Quotidiani locali	13
Giornali gratuiti	11
Settimanali locali	7
Pomeridiani londinesi	7
Settimanali londinesi	4
Scozzesi	4
Irlandesi	1
Altri	1

Tabella 5. *Esito dei giudizi del Council per genere di pubblicazione (1990).*

Tipo testata	Accolti	Accolti parzialmente	Respinti	Totale
Quotidiani nazionali	42	3	33	78
Domenicali	16	4	12	32
Pomeridiani londinesi	2	—	5	7
Settimanali londinesi	3	—	1	4
Quotidiani locali	5	—	8	13
Settimanali locali	2	—	5	7
Scozzesi	—	—	4	4
Irlandesi	—	—	1	1
Periodici	9	—	7	16
Altri	—	—	1	1
Giornali gratuiti	6	—	5	11
Totale	85	7	82	174

Tabella 6. *Casi non portati a giudizio per genere di pubblicazione (1990).*

	Inam- missi bili	Riti- rati	Incom- peten- za	Non coltivati	Conciliati	Totale
Altre organizzazioni			2	5		7
Quotidiani nazionali	119	22	36	328	6	511
Domenicali	58	6	17	140	1	222
Pomeridiani londinesi	11			31	1	43
Settimanali londinesi	1	3	2	13		19
Quotidiani locali	52	8	23	135	7	225
Settimanali locali	43	3	13	70	5	134
Scozzesi	14	1	6	42	1	64
Periodici	24	6	19	54	4	107
Agenzie e indipendenti				2		2
Altri			11	37		48
Gratuiti	18	1	9	52	3	83
Totale	340	50	138	909	28	1.465

Tabella 7. *Doglianze ricevute dal Press Council 1980-1990.*

1980	610
1981	843
1982	778
1983	973
1984	1.047
1985	1.131
1986	1.136
1987	1.268
1988	1.421
1989	1.484
1990	1.588

Tabella 8. *Composizione del mercato dei giornali quotidiani ad aprile 1994*<sup>3</sup>.

Quotidiani	Diffusione media aprile 1994	Variazione rispetto a marzo 1994	Variazione %	Variazione rispetto ad aprile 1993	Variazione %	Quota di mercato	
						Segmento inferiore	Totale
<b>SEGMENTO INFERIORE</b>							
The Sun	4.118.052	+98.908	+2.46	+576.435	+16.28	55.39	30.21
Daily Mirror	2.504.405	+3.962	+0.16	-189.315	-7.03	33.99	18.37
Daily Star	745.402	-10.868	-1.44	-27.914	+3.61	10.12	5.47
<b>Totale</b>	<b>7.367.859</b>	<b>+92.002</b>	<b>+1.26</b>	<b>+359.206</b>	<b>-5.13</b>	<b>100.00</b>	<b>54.05</b>
<b>SEGMENTO MEDIO</b>							
Today	611.054	+34.446	+5.97	+71.047	+13.16	16.000	4.46
Daily Express	1.357.056	-34.726	-2.50	-133.051	-8.93	35.53	9.95
Daily Mail	1.851.658	-1.455	-0.08	+38.564	+2.13	48.48	13.58
<b>Totale</b>	<b>3.819.768</b>	<b>-1.745</b>	<b>-0.03</b>	<b>-23.440</b>	<b>-0.61</b>	<b>100.00</b>	<b>28.02</b>
<b>SEGMENTO SUPERIORE</b>							
The Times	478.419	+7.677	+1.63	+118.433	+32.90	19.75	3.51
Daily Telegraph	998.921	-1.750	-0.17	-23.951	-2.34	40.86	7.33
The Guardian	397.172	-5.889	-1.46	-14.124	-3.43	16.25	2.91
The Independent	271.372	-5.485	-1.97	-71.633	-20.88	11.10	1.99
Financial Times	298.971	-5.125	-1.69	-10.598	+3.68	12.23	2.19
<b>Totale</b>	<b>2.444.855</b>	<b>-10.552</b>	<b>-0.43</b>	<b>+19.323</b>	<b>+0.80</b>	<b>100.00</b>	<b>17.93</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>13.632.482</b>	<b>+82.635</b>	<b>-0.61</b>	<b>+355.089</b>	<b>+2.67</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>

\* Daily Record non incluso

Domenicali	Diffusione media aprile 1994	Variazione rispetto a marzo 1994	Variazione %	Variazione rispetto ad aprile 1993	Variazione %	Quota di mercato	
						Segmento inferiore	Totale
<b>SEGMENTO INFERIORE</b>							
News of the World	4.744.052	-7.443	-0.16	-132.275	+2.87	49.21	29.82
The People	2.042.937	+10.313	+0.51	+35.940	+1.79	21.19	12.84
Sunday Mirror	2.577.128	+477	+0.02	-110.174	-4.10	26.73	16.20
Sunday Sport	276.184	+4.286	+1.58	+12.318	+0.61	2.86	1.74
<b>Totale</b>	<b>9.640.301</b>	<b>+7.633</b>	<b>+0.08</b>	<b>+70.359</b>	<b>+0.79</b>	<b>100.00</b>	<b>80.60</b>
<b>SEGMENTO MEDIO</b>							
Sunday Express	1.557.134	-11.431	-0.73	-155.025	-9.05	43.25	9.79
Mail on Sunday	2.043.131	+11.315	+0.58	+12.318	+0.61	56.75	12.34
<b>Totale</b>	<b>3.600.265</b>	<b>-116</b>	<b>-0.00</b>	<b>-142.707</b>	<b>-3.81</b>	<b>100.00</b>	<b>22.63</b>
<b>SEGMENTO SUPERIORE</b>							
Sunday Times	1.204.584	-18.037	-1.48	-21.006	-1.71	45.16	7.57
The Observer	539.058	+48.369	+9.86	+38.357	-7.86	20.21	3.39
Sunday Telegraph	606.036	-11.021	-0.17	+23.511	+4.04	22.72	3.81
Independent on Sunday	317.720	-14.224	-4.29	-64.165	-16.80	11.91	2.00
<b>Totale</b>	<b>2.667.398</b>	<b>+5.087</b>	<b>+0.57</b>	<b>-23.303</b>	<b>-0.87</b>	<b>100.00</b>	<b>16.77</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>15.907.964</b>	<b>+12.604</b>	<b>+0.14</b>	<b>-95.651</b>	<b>-0.16</b>	<b>—</b>	<b>100.00</b>

<sup>3</sup> Da UK Press Gazette, 23 maggio 1994 (fonte: ABC — Circulation figures).